



2023

Dott. Leoni Maurizio - Agronomo

via Donatori del Sangue, 20

31020 - Fontane di Villorba (TV)

E – mail: studioleoni.af@gmail.com

Collaboratore: Dr. Tommaso Palma – Forestale I.

Verifica di assoggettabilità V.A.S. Rapporto Ambientale Preliminare

Variante n.5 al P.I. Comunale - Piano antenne del Comune di Crocetta del Montello (TV)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 – Norme in materia ambientale

- D. G. R. 545/2022– Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4. Indicazioni metodologiche e procedurali

Fontane di Villorba (TV), 28.11.2023

INTRODUZIONE	4
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO	6
2.2 SOGGETTI COINVOLTI DAL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V. A. S.	6
2.3 CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE	7
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	9
2.1. CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA	9
3. QUADRO PIANIFICATORIO	11
3.1. INQUADRAMENTO URBANISTICO	11
3.1.1. <i>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P. T. R. C.)</i>	11
3.1.2. <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P. T. C. P.)</i>	12
3.1.3. <i>Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)</i>	15
3.1.4. <i>Piano degli Interventi (P.I.)</i>	18
3.1.5. <i>Piano gestione rischio alluvioni (P.G.R.A.)</i>	21
3.1.6. <i>Piano d'area del Montello</i>	21
3.1.7. <i>Normativa di Settore</i>	22
3.1.8. <i>Verifica di coerenza con i Piani</i>	26
4. PROGETTO: VARIANTE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)	27
4.1. <i>Il Piano di settore per la telefonia mobile</i>	29
4.2. <i>Stato di fatto del territorio</i>	30
4.2.1. <i>Aree con destinazioni di interesse pubblico-localizzazioni incompatibili</i>	31
4.2.2. AREE RESIDENZIALI, SERVIZI E PRODUTTIVE	31
4.2.3. <i>Infrastrutture e impianti tecnologici</i>	32
4.2.4. <i>Aree di proprietà pubblica</i>	32
4.3. <i>Zonizzazione di progetto</i>	32
4.3.1. <i>Localizzazioni incompatibili</i>	33
4.3.2. <i>Localizzazioni parzialmente compatibili</i>	33
4.3.3. <i>Siti idonei</i>	34
4.3.4. <i>Territorio neutro</i>	35
4.3.5. <i>Ipotesi di localizzazione</i>	35
5. STATO DELL'AMBIENTE	42
5.1. POPOLAZIONE	42
5.2. QUALITÀ DELL'ARIA	42

5.3.	CLIMA	50
5.4.	ACQUA	52
5.5.	SUOLO E SOTTOSUOLO	54
5.5.1.	<i>Uso del suolo</i>	56
5.5.2.	<i>Cave e discariche</i>	56
5.6.	FLORA	56
5.7.	FAUNA	57
5.8.	BIODIVERSITÀ	58
5.9.	PAESAGGIO	59
5.10.	AGENTI FISICI	61
5.10.1.	<i>Radiazioni non ionizzanti</i>	61
5.10.2.	<i>Rumore</i>	64
5.11.	SALUTE UMANA	65
6.	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	66
7.	EFFETTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE	68
8.	VALUTAZIONI CONCLUSIVE	71
9.	SOSTENIBILITA' SOCIO - ECONOMICA	75
10.	CONCLUSIONI	75

ALLEGATI:

- All.1 - TAV.5 zonizzazione - Comparativa
- All.2 - N.T.A. Piano antenne
- All.3 - Relazione tecnica redatta da Contarina s.p.a.

INTRODUZIONE

Il presente Rapporto Preliminare è volto alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V. A. S.) inerente la variante n.5 al Piano degli interventi - Piano antenne del Comune di Crocetta del Montello. Trattandosi di Variante tematica, che disciplina la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, che si raccorda con la pianificazione urbanistica, l'iter di approvazione è definito dall'art. 18 della LR 11/2004.

Il Rapporto Ambientale Preliminare si pone l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dal progetto in esame rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di individuare quali possono essere i potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il contesto normativo di riferimento della V. A. S. è rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile" assicurando che venga "effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

La normativa di riferimento allo stato attuale viene di seguito riportata:

UNIONE EUROPEA

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

NORMATIVA ITALIANA

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 – Norme in materia ambientale;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n° 4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale;
- Ministero dell'Ambiente – Linee guida per la V. A. S.;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L. 42/2004);
- Enplan – valutazione ambientale di piani e progetti – progetto per la messa a punto della metodologia V. A. S. – Regione Emilia Romagna e altre.

A livello nazionale la Direttiva V. A. S. è stata recepita dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di V. I. A. e V. A. S., è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato, prima dal D. Lgs. 4/2008 e

recentemente dal D. Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010.

Il Decreto Legislativo n° 152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a procedura Valutazione Ambientale Strategica (V. A. S.) e quelle da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis).

E' previsto siano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 152 del 2006), come nel caso in esame, modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull'ambiente. Al fine di consentire tale valutazione da parte dell'autorità competente deve essere redatto un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i..

REGIONE VENETO

- D. G. R. 2988 del 01/10/2004 "Primi indirizzi operativi per la V. A. S. di piani e programmi della Regione del Veneto";
- D. G. R. 3262 del 24/10/2006 - Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative;
- D. G. R. 1464/2012 – Presa d'atto del parere n° 84 del 03/08/2012 della commissione regionale V. A. S. "Linee di indirizzo applicative a seguito del c. d. Decreto Sviluppo. Con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n° 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti ambientali dei P. A. T./P. A. T. I.;
- D.G.R. 61/2020 - Scheda per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, ai sensi della L.R. 11/2004, art. 4 comma 4 bis. Deliberazione di Giunta Regionale n.116/CR del 29.10.19. Approvazione.
- **DGR 545 del 09/05/2022 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009.** Trattasi di provvedimento di allineamento della normativa regionale in materia di VAS al Testo Unico Ambientale nazionale, che revoca la D.G.R. 1717/2013 e la DGR

791/2009 non solo nella parte inerente le procedure amministrative di Valutazione Ambientale Strategica, ma anche laddove vengono previste cause di esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

2.1 Modello procedurale assunto

La verifica di assoggettabilità alla V. A. S. segue le indicazioni di cui alla D.G.R. 545/2022.

2.2 Soggetti coinvolti dal processo di verifica di assoggettabilità a V. A. S.

I soggetti coinvolti nel processo di verifica del progetto sono i seguenti:

- Autorità proponente: Comune di Crocetta del Montello;
- Autorità procedente: Comune di Crocetta del Montello;
- Autorità competente per la VAS: Commissione Regionale per la VAS – Regione Veneto
- Soggetti competenti in materia ambientale:

Tabella 1 - Soggetti competenti in materia ambientale

DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	LOCALITA'	PEC
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto – Dipartimento Provinciale di Treviso	Via S. Barbara n.5A, Treviso	Treviso	daptv@pecarpav.it
Provincia di Treviso	Via Cal di Breda, 116	Treviso	protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Consorzio di Bonifica Piave	Via S. Maria in Colle, 2	Montebelluna	consorziopiave@pec.it
Genio Civile di Treviso	Via A. De Gasperi, 1	Treviso	geniocivilebl@pec.regione.veneto.it
ULSS n°2 Marca Trevigiana	Via S. Ambrogio di Fiera, 37	Treviso	protocollo.aulss2@pecveneto.it

DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	LOCALITA'	PEC
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso	Santa Croce, 770	Venezia	sabap-ve-met@beniculturali.it

2.3 Contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare

Il Rapporto Preliminare si pone l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dalla variante in esame rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di individuare quali possono essere i potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi.

All'allegato I – Parte Seconda – del D. Lgs. 152/2006 si definiscono i criteri per la verifica di assoggettabilità piani e programmi di cui all'art. 12, come riportato in tabella seguente.

Tabella 2 - Criteri per la verifica di assoggettabilità alla procedura V. A. S. di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006

CARATTERISTICHE	ELEMENTI DA CONSIDERARE
Del piano o del programma	In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.
	In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
	La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
	Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.
	La rilevanza del piano e del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
Degli impatti e delle aree interessate	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
	Carattere cumulativo degli impatti.
	Natura transfrontaliera degli impatti.
	Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).
	Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).
	Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
	Impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1. Contestualizzazione geografica

La variante in esame è il Piano antenne del Comune di Crocetta del Montello (TV). Il territorio comunale si trova in posizione nord ovest rispetto al rilievo del Montello, e confina a nord con i comuni di Vidor, Moriago della Battaglia e Pederobba, a sud con Montebelluna, ad est con Volpago del Montello e ad ovest con Cornuda. Il territorio comunale comprende una vasta porzione dell'ambito fluviale del Piave.



Figura 1, individuazione territorio comunale, da Geoportale Veneto

Il territorio comunale di Crocetta del Montello ha un'estensione di 26,57 Km² ed una popolazione di 6.027 abitanti al 01.01.2023. L'altitudine media è di 146m s.l.m..

Le principali infrastrutture per la mobilità sono:

- SS 348 – Feltrina
- Sp.2 - Via Erizzo

□ Via Francesco Baracca

ISTAT: superficie territoriale, abitanti, densità, nuclei familiari, numero componenti famiglie (dati 31/12/2020).

Tabella 3, dati territoriali e demografici del comune di Crocetta del Montello

Comune	Superficie (Kmq)	Abitanti	Densità (ab/Kmq)
Crocetta del Montello	26,57	6.027	226,83

Oltre al capoluogo, il territorio comunale comprende le frazioni di Ciano del Montello e Nogaré.

3. QUADRO PIANIFICATORIO

3.1. Inquadramento urbanistico

3.1.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P. T. R. C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è lo strumento pianificatorio a livello regionale. Esso indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. Il vigente P. T. R. C. è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 382 del 28/05/1992. E' dunque il piano di riferimento per le tematiche paesaggistiche così come disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 10/08/2006. Con Delibera n° 2587 del 07/08/2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il documento preliminare; con Delibera della Giunta Regionale n° 372 del 17/02/2009 è stato invece adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento nella sua versione definitiva ai sensi della Legge Regionale n° 11 del 23/04/2004. È stata poi emanata la delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 *“Adozione variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica. L.R. 23 aprile 2004, n. 11 – art. 25 e art. 4”*. In sintesi la variante parziale al PTRC riguarda: l'attribuzione della valenza paesaggistica; l'aggiornamento dei contenuti territoriali. Gli approfondimenti territoriali sono relativi a: 1) la Città, con riguardo al sistema metropolitano delle reti urbane e all'aggiornamento delle piattaforme metropolitane differenziate per rango e per ambito territoriale; 2) il Sistema Relazionale, con riferimento in particolare alla mobilità e alla logistica, in relazione alle dinamiche generate dai corridoi europei che attraversano il territorio della regione; 3) la Difesa del suolo, con riferimento in particolare alle problematiche derivanti dal rischio idraulico e dal rischio sismico, allo scopo di meglio intervenire in aree a rischio idrogeologico e sismico, che anche recentemente hanno subito gravi danni.

Il territorio comunale ricade all'interno dell'Unità n.16 “Prealpi e colline trevigiane”, come di seguito illustrato in figura. Si noti come le maggiori valenze ecologiche e naturalistiche siano individuate nei territori fluviali e perifluviali del Piave e nel rilievo del Montello.




Figura 2 individuazione territorio comunale secondo la carta della rete ecologica del P.T.R.C.

Trattandosi di Piano di Settore tematico di ambito comunale, è rispettoso delle valenze indicate nel PTRC, alla scala comunale.

3.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P. T. C. P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. dell'11 maggio 2010, ed è entrato in vigore il 26 maggio 2010, esso si configura non come previsione prevalentemente cartografica di un desiderabile stato finale del territorio, ma come processo continuo di pianificazione mirato al perseguimento di obiettivi d'interesse generale. Il processo di pianificazione delineato dal Piano risulta essere orientato secondo finalità, di sviluppo e riordino che non rappresentano un ipotetico punto di arrivo, ma una direzione lungo la quale muoversi. Diventa fondamentale che tale direzione di movimento risulti essere condivisa dagli attori del governo locale in quanto una diversa ispirazione potrebbe determinare azioni non coerenti alle finalità.

Il piano guida la trasformazione del territorio trevigiano attraverso un percorso orientato complessivamente allo sviluppo e al riordino, l'azione di piano si fonda sul presupposto secondo

cui nel territorio provinciale nessuna politica di sviluppo è ammissibile se non sostenuta da una contestuale e correlata politica di riordino, è il graduale perseguimento di obiettivi di riordino che rende possibile l'avvio delle politiche di governo locale orientate verso gli obiettivi di sviluppo senza aggravare ulteriormente lo stato di degrado in cui versa il sistema delle risorse locali.




Figura 3, individuazione territorio comunale secondo la carta della rete ecologica (TAV. 3-1) del P.T.C.P.

La tav. 3.1 espone le valenze naturalistiche del territorio provinciale: è chiaramente leggibile la rilevante presenza di reti ecologiche nell'area fluviale e perfluviale del Piave e nel rilievo del Montello.

Il PTCP affronta il tema delle emissioni elettromagnetiche nella Relazione del Piano (di seguito un estratto) e in elaborati tecnici allegati.

Il PTCP intende fornire indicazioni ai Comuni su come affrontare questo problema in quanto agendo con regole chiare in fase di programmazione e pianificazione di tali infrastrutture, trasparenti e omogenee sul territorio provinciale è possibile ridurre l'impatto ambientale e l'esposizione della popolazione presente nelle vicinanze di tali opere.

Per affrontare questi problemi nel 2001 è entrata in vigore la "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", legge del 22 febbraio 2001 nr. 36, che stabilisce una regolamentazione unica sui campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

Questa legge individua le competenze di Regioni, Province e Comuni oltre a definire i limiti di

esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità demandando ai successivi decreti attuativi la definizione di valori limite per la protezione della popolazione esposta.

Trattandosi di Piano di Settore tematico di ambito comunale, è rispettoso delle valenze indicate nel PTCP, alla scala comunale.


3.1.3. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale.


Il Comune di Crocetta del Montello è dotato del Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 31.01.2014. La variante n.1 è stata approvata con D.C.C. n.9 del 01.04.2020, mentre la variante n.2, è stata adottata D.G.C. n.44 del 19.07.2022.

Di seguito si descrive l'inquadramento del territorio secondo i tematismi del Piano.

TAV. 1 - Carta dei vincoli territoriali



TAV.2 - Carta delle invariati



3.1.4. Piano degli Interventi (P.I.)

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico previsto dall'art.12 della L.R. 11/2004, che in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio.

La Variante tematica in esame disciplina la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e si raccorda con la pianificazione urbanistica. L'iter di approvazione è definito dall'art. 18 della LR 11/2004. Di seguito la cronistoria relativa al Piano degli Interventi comunale.

- P.I. approvato con D.C.C. n.24 nel 06.05.2016;
- Prima variante approvata con D.C.C. n 23 del 18.06.2018;
- Seconda variante approvata con D.C.C. n.2 del 19.03.2019;
- Terza variante approvata con D.C.C. n.12 del 29.04.2021;
- Quarta variante adottata con D.C.C. n.45 del 19.09.2023;
- Quinta variante adottata con D.C.C. n.34 del 01.07.2023 (Piano Antenne in esame).

Di seguito si illustrano le tavole generali della zonizzazione comunale.




Figura 4, zonizzazione territorio comunale Ovest (Fonte: P.I., Comune di Crocetta del Montello)




Figura 5, zonizzazione territoriale comunale Est (Fonte: P.I., Comune di Crocetta del Montello)

3.1.5. Piano gestione rischio alluvioni (P.G.R.A.)

Il P.G.R.A. mira ad affrontare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, sulla base anche delle caratteristiche del bacino o del sottobacino idrografico interessato.

L'obiettivo generale del Piano è la riduzione delle conseguenze negative a seguito di alluvioni. A fronte di ciò, gli elementi da proteggere prioritariamente sono la tutela della salute umana, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e dell'attività economica.

Il Piano Antenne riguarda possibili localizzazioni di nuovi impianti di interesse pubblico, generalmente ubicati in aree già urbanizzate.

La verifica puntuale dei vincoli del P.G.R.A. sarà oggetto di valutazione in sede di realizzazione degli impianti.

Trattandosi di Piano di Settore tematico di ambito comunale, con esigua occupazione di suolo, non si rilevano criticità di sorta.

3.1.6. Piano d'area del Montello

Il Piano di Area del Montello ricomprende il territorio dei Comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia.

Gli atti amministrativi che ne hanno approvato e adottato i contenuti sono elencati di seguito.

Adozione con Delibera della Giunta Regionale n.526 del 22 Febbraio 2000 (Bur n. 25 del 17/03/2000)

Approvazione con Delibera del Consiglio Regionale n.36 del 31 Luglio 2003 (Bur n. 82 del 02/09/03) [formato PDF, 499Kb]

Adozione variante 1 Delibera di Giunta Regionale E N. 849 del 11 marzo 2005 (Bur n. 42 del 22/04/2005) [formato PDF, 79Kb]

Approvazione Variante 1 con Delibera di Giunta Regionale n. 1425 del 16 maggio 2006 (Bur n. 53 del 13/06/06) [formato PDF, 121Kb]

L'ambito geografico del Piano è delimitato a nord - est dal Fiume Piave, a sud dall'alta pianura trevigiana, ad ovest dalle "Rive" del "Montelletto". Il confine del Piano di Area coincide con i limiti amministrativi dei cinque Comuni, ed interessa parte dell'area individuata dal PTRC (vigente, ndr) come "Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale, denominata Medio Corso del Piave".

Il Piano intende promuovere azioni di politica territoriale per il controllo del turismo nelle sue varie forme, congiuntamente alla necessità di stabilire le strategie per controvertire la tendenza al degrado, cercando di equilibrare le azioni di salvaguardia con quelle dei possibili utilizzi sociali

ed economici che mantengano la riproducibilità delle risorse ancora disponibili. Per le aree di pianura sono state evidenziate le vocazioni del sistema produttivo con particolare riguardo al distretto della calzatura sportiva, alle produzioni agro-industriali tipiche nonché al sistema relazionale di supporto. Il Piano altresì orienta la riqualificazione delle aree produttive e degli insediamenti residenziali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto del contesto paesaggistico ambientale e del sistema museale anche attraverso l'individuazione di elementi e percorsi di carattere storico-culturale.

La figura di seguito illustra la carta delle fragilità del territorio comunale.




Figura 6, individuazione territorio comunale secondo la carta delle fragilità (Fonte: Piano d'area Montello)

La variante in esame è in linea con gli obiettivi del Piano d'area del Montello.

3.1.7. Normativa di Settore

Di seguito si illustra la normativa statale inerente il Piano (Fonte: Relazione illustrativa Contarina s.p.a.)

Dall'inizio dell'ultimo secolo (2000), di fronte al proliferare disordinato e incontrollato delle antenne e alla crescente preoccupazione dei cittadini rispetto all'inquinamento elettromagnetico, il Parlamento ed il Governo sono dovuti intervenire per cercare di riordinare e regolamentare la materia trattando anche il tema dei limiti di esposizione delle persone ai campi elettrici e magnetici. La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio).

Nel 2001 è stata approvata una legge quadro (legge n. 36 del 22/2/2001) che, adottando il principio di precauzione, intende tutelare la salute pubblica non solo dagli effetti certi dei campi elettromagnetici, ma anche dagli effetti possibili o probabili. L'oggetto della legge sono gli

impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 50 Hz e 300 GHz. La legge ripartisce inoltre le competenze tra Stato e Regioni:

- lo Stato deve determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
- le Regioni hanno il compito di adeguare la propria legislazione a quanto definito dallo Stato, sia relativamente ai limiti e ai valori, che ai criteri ed alle modalità già definite a livello nazionale.

In particolare alle Regioni spetta:

- l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti;
- la definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;
- l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; ecc.
- la definizione delle competenze che spettano alle province e ai comuni.

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono stati definiti da due Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, uno relativo alle basse frequenze e uno relativo alle alte frequenze, emessi l'08.07.2003. I campi elettromagnetici ad alta frequenza sono quelli compresi tra 100 kHz e 300 GHz; il decreto approvato nel 2003 ricalca in linea di massima il D.M. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Nel caso di esposizioni a campi con frequenza da 100 kHz a 300 GHz, intesi come valori efficaci, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1 seguente.

Tab. 1

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione*			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0.2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0.05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0.01	4

* è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.

A titolo cautelativo, per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni a campi generati dalle suddette frequenze nei luoghi in cui possano esserci permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere (tipicamente rientrano in questa categoria tutti gli edifici e loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi ad esempio balconi, terrazzi, cortili...), si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.

Tab. 2

Frequenza	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di emissione dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3.

Per aree intensamente frequentate, ai sensi del DPCM 08.07.03, si intendono anche superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tab. 3

Frequenza	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non devono essere considerati come soglie di sicurezza, ma come riferimenti operativi per il conseguimento di obiettivi di tutela da possibili effetti di lungo periodo, in applicazione del "principio cautelativo".

Il D.lgs. 4 settembre 2002, n. 198, individuando i principi fondamentali in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche di telecomunicazione, riconosce agli Enti Locali la competenza in merito al rilascio del permesso di costruire previo accertamento da parte delle Agenzie Regionali per l'Ambiente della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione.

La materia relativa alle infrastrutture e agli impianti per telecomunicazioni è regolamentata dal D.lgs n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, aggiornato recentemente dal D.lgs n. 207 del 8 novembre 2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).” il quale ribadisce l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e ad esse si applica, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, la normativa vigente in materia. In particolare, si segnalano gli Art. 42-43-44-45-46-47-48 della Parte II Capitolo I e II.

Le previsioni del Piano Antenne sono coerenti con la normativa di settore.

3.1.8. Verifica di coerenza con i Piani

Di seguito si procede alla dichiarazione di coerenza.

Il livello elevato riguarda i Piani che per contenuti hanno elevata attinenza con la variante al PI in esame.

Il livello adeguato è stato attribuito ai Piani che non hanno attinenza diretta (sia per temi che per gerarchia) con la variante al PI in esame.

Tabella 4, verifica di coerenza degli obiettivi di variante rispetto ai Piani

Descrizione Piano	Livello di coerenza	Note
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)	Elevato	La variante in esame è in linea con gli obiettivi e le finalità del P.T.R.C.
Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)	Elevato	La variante in esame fa propri gli obiettivi e gli indirizzi del P.T.C.P.
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)	Elevato	La variante in esame recepisce gli obiettivi e le prescrizioni del P.A.T. e ne dà attuazione
Piano degli Interventi (P.I.)	Elevato	La variante in esame è in linea con gli obiettivi e le finalità del P.I. vigente
Piano di Gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.)	Elevato	La variante in esame è compatibile con gli obiettivi e le prescrizioni del P.G.R.A.
Piano d'area del Montello	Elevato	La variante in esame tiene conto degli obiettivi e le valenze del Piano ambientale del Piano d'area del Montello
D.lgs n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"	Elevato	Le previsioni del Piano Antenne sono coerenti con la normativa di settore

4. PROGETTO: VARIANTE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

La Variante n.5 al Piano degli interventi riguarda il “Piano Antenne”. Il Piano contiene la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano (Tav.5) e dalle Norme Tecniche d’Attuazione, anch’esse allegate.

I limiti di esposizione ed i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono definiti dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 08.07.2003 - *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003).*

La finalità del Piano Antenne è assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico e garantire il servizio di telefonia pubblica nel territorio comunale.

Il comune di Crocetta del Montello dispone di n. 10 Stazioni Radio Base di telefonia mobile (fonte: Catasto Regionale ARPAV) localizzate in 6 siti.

Il Piano individua i siti idonei alla localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, sulla base del principio di minimizzazione dell’inquinamento elettromagnetico e di un’attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Il Piano prescrive l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e l’applicazione di mitigazioni per attenuare l’impatto visivo, l’inquinamento elettromagnetico e l’impatto acustico delle nuove installazioni comprese le aree di pertinenza e gli impianti accessori. Il piano considera n.3 siti in totale:

- 1° sito in posizione adiacente al cimitero di Crocetta. E’ ad oggi presente il sostegno e qui è prevista la possibilità di posizionare un nuovo impianto
- 2° sito presso il cimitero in frazione Ciano: il Piano prevede la possibilità di realizzare un nuovo sito
- 3° sito, presso la zona industriale in via delle Industrie, antistante il centro commerciale Crocetta: il Piano prevede la possibilità di realizzare un nuovo sito

La localizzazione dei siti è contenuta nelle planimetrie di piano (Tav.5, Allegato n.1) e nelle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Antenne (Allegato n.2) , che definiscono le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Dai valori di campo elettromagnetico calcolati nello stato di fatto si nota come il livello di campo

elettromagnetico nei luoghi con presenza di persone risulti sempre inferiore ai limiti di legge (6 V/m).

Anche i dati di misura confermano questo dato in quanto non sono mai stati misurati valori di intensità superiore a 3V/m.

I calcoli eseguiti nello stato di progetto hanno evidenziato nelle aree di dettaglio dei valori massimi di campo elettromagnetico calcolato, prossimo ma non superiore a 6 V/m.

Le NTA fissano la procedura di rilascio di nuove autorizzazioni, per le quali dovrà essere acquisito il parere ARPAV, Ente regionale competente in materia.

La zonizzazione prevede queste tipologie:

- a) localizzazioni incompatibili;
- b) territorio neutro;
- c) siti idonei;

che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto TAV 5 e definite, a livello normativo.

Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono inoltre vietate se non per comprovata ed inderogabile necessità:

- a) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);
- b) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;
- c) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Lgs. n° 42/2004 (ex legge 1089/39);
- d) ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del paese (centri storici).

Il Piano di settore prevede l'adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal vigente Piano degli Interventi comunale (art.19 NTA: Successivamente all'entrata in vigore del PIANO, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, dai piani attuativi, dal Regolamento edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il PIANO, è sostituita con quanto previsto dalle Tavole e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PIANO).

Gli elaborati della Variante in esame sono i seguenti:

- a) Elaborati grafici
 - 1 Tavola di analisi
 - 2 Campi elettromagnetici area comunale
 - 3 Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 4 Tavola punti di misura
 - 5 Tavola di zonizzazione
 - 6 Tavola campi elettromagnetici aree stato di progetto

b) Elaborati descrittivi

- A Relazione

- B Norme Tecniche di Attuazione

2. Tra gli elaborati costitutivi del PIANO, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

- 5 Tavola di zonizzazione

- B Norme Tecniche di Attuazione

Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del PIANO a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

4.1. Il Piano di settore per la telefonia mobile

Si riporta ora un estratto della relazione illustrativa redatta da Contarina s.p.a.

Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile:

- persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
- è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
- definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
- assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

La procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del Piano di settore è la seguente:

- il Piano è adottato dal Consiglio comunale;
- la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale e su sito internet istituzionale;

- entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;
- il Piano che interessa beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;
- decorsi i termini di deposito e pubblicazione, il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul sito internet istituzionale.
- Il piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni; di norma con cadenza annuale.

4.2. Stato di fatto del territorio

La crescita del numero di antenne non ha provocato solo preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti legati all'inquinamento elettromagnetico, ma anche relativamente al paesaggio.

Il Piano Antenne integra gli aspetti urbanistici e paesaggistici nella programmazione, pianificazione e progettazione degli impianti radio base, riservando una particolare attenzione alle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico e storico-culturale previsti o meno dal decreto legislativo n. 42/2004 (codice Urbani) al fine di renderli compatibili con l'intorno.

L'elaborazione del piano si basa su una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo finale di riconoscere le aree idonee ad ospitare gli impianti.

La prima fase è stata dedicata alla ricognizione dello stato di fatto con l'individuazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti e l'evidenziazione dei valori di campo elettromagnetico relativi alle varie aree del territorio comunale.

Contestualmente sono state evidenziate:

- le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere, all'interno dei quali dovrà essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti.
- le aree ed i fabbricati sottoposti a vincoli di tipo storico, architettonico e culturale (D.Leg.vo 42/2004, ex legge 1089/39) e ex L.R. 25/1985
- le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari

(attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza agli anziani, ai malati ed ai disabili);

- le aree con destinazioni residenziali, a servizi e produttive;
- le aree preferenziali, intese quali parti di territorio in cui si riscontra attitudine alla localizzazione di impianti;
- i siti di proprietà comunale o pubblica potenzialmente idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.

Per esclusione, la rimanente parte del territorio comunale è stata considerata neutra in quanto in essa non sono presenti particolari vincoli o limitazioni ma neppure dimostra una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

Di seguito vengono approfonditi i gruppi di aree sopradescritte articolando per ciascuna di esse le diverse componenti che sono state oggetto di analisi, verifica ed eventuale rappresentazione.

4.2.1. Aree con destinazioni di interesse pubblico-localizzazioni incompatibili

In applicazione del principio di cautela, si stabiliscono quali sono le destinazioni incompatibili con la localizzazione di impianti fissi e mobili per la telefonia. In particolare, vengono individuati come incompatibili gli edifici e le relative pertinenze destinate a:

- asili nido;
- scuole di ogni ordine e grado;
- attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- ospedali e altre strutture adibite alla degenza.

Nelle analisi condotte per la redazione del Piano di localizzazione delle antenne le suddette tipologie sono state ordinate e raggruppate in due macrocategorie:

- le strutture per l'assistenza all'infanzia e l'istruzione;
- le strutture sanitarie e assistenziali.

4.2.2. Aree residenziali, servizi e produttive

Utilizzando quale base informativa il Piano Regolatore Generale Comunale si è proceduto al riconoscimento e alla classificazione delle diverse destinazioni d'uso previste nel territorio. Sono state riconosciute come significative due classi:

- le zone residenziali comprendenti sia quelle di completamento che le zone di espansione congiuntamente alle diverse destinazioni a servizi pubblici o di interesse pubblico;
- le zone produttive comprendenti sia le zone commerciali e artigianali che le industriali ed agroindustriali.

Dal primo gruppo sono rimaste escluse le zone residenziali già classificate quali centri storici, che quindi rientravano in una delle precedenti tipologie.

4.2.3. Infrastrutture e impianti tecnologici

La presenza sul territorio di impianti tecnologici riveste ai fini della redazione del Piano di localizzazione delle antenne una particolare rilevanza sia sotto l'aspetto della domanda che quello dell'offerta. Infatti, la presenza di infrastrutture per la mobilità, strade e ferrovie, rappresenta congiuntamente alle zone residenziali, uno dei principali input per l'elaborazione della domanda di servizi di telefonia mobile. D'altro lato, la presenza degli impianti di telefonia esistenti o di particolari impianti tecnologici costituisce la principale fonte di informazione per valutare la copertura esistente e potenziale dei diversi servizi di telefonia.

La classificazione ha riguardato la presenza di stazioni radio base (in stato "comunicato" ad ARAPAV) dei diversi gestori: Tim; Vodafone; WindTre; Iliad; Fastweb Air.

Nel Comune di Crocetta del Montello sono presenti 10 impianti S.R.B. (3 impianti Vodafone, 2 impianti Tim, 2 impianti Wind3, 2 impianti Iliad e 1 impianto Fastweb Air).

4.2.4. Aree di proprietà pubblica

Tra i criteri utilizzati per l'individuazione dei siti preferenziali ai fini della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, vanno preferite quelle aree non comprese in ambiti incompatibili o sottoposte a vincolo che risultino di proprietà comunale o comunque di proprietà pubblica che siano ritenute idonee.

4.3. Zonizzazione di progetto

La suddivisione del territorio comunale in ambiti a differente idoneità di localizzazione degli impianti in esame permette di perseguire:

- il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
- la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale.

Nella redazione del Piano di Settore sono stati oggetto di valutazione:

- piani e programmi di sviluppo della rete da parte dei gestori e gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione dell'intervento;
- l'eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei limiti del valore di campo;
- le interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di insediamento, alle attività e ai piani vigenti;
- i siti prescelti rispetto al bacino di utenza servito e alla presenza di condizioni che possano oggettivamente favorire la localizzazione.

Oltre alla definizione di una specifica normativa che regola la materia, nell'elaborazione della parte progettuale del Piano di Settore sono stati evidenziati nelle cartografie:

- le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza agli anziani, ai malati ed ai disabili) e le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali (D.Lgs. 42/2004), ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere;
- la rimanente parte del territorio comunale considerata neutra in quanto in essa non sono presenti vincoli o limitazioni ma la quale non dimostra comunque una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

Per ciascuna zona – individuata in TAV. 5 (All.1) è stata predisposta specifica normativa (All. 2 – Norme di attuazione) che regola le procedure di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ed il monitoraggio dei campi elettromagnetici generati dagli stessi.

4.3.1. Localizzazioni incompatibili

Le localizzazioni incompatibili comprendono gli edifici e le relative pertinenze destinati, anche parzialmente, ai cosiddetti "siti sensibili" come asili nido, scuole, attrezzature per l'assistenza agli anziani, attrezzature per l'assistenza ai disabili, ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza che nelle analisi erano state raggruppate sotto la voce "aree con destinazioni di interesse pubblico-localizzazioni incompatibili". In queste zone la localizzazione degli impianti è vietata e non sono possibili deroghe e autorizzazioni in deroga come invece è previsto in altre situazioni.

4.3.2. Localizzazioni parzialmente compatibili

In questa categoria si raggruppano tutte le aree già classificate nelle analisi come "Aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale" quali:

- le aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- i siti di importanza comunitaria (SIC) le zone di protezione speciale (ZPS) della rete natura 2000;
- della rete natura 2000 ai sensi della Direttiva CEE 79/409;
- i Parchi e le Riserve naturali;
- le aree tutelate dal Piano Regolatore Generale Comunale. e le "Aree sottoposte a vincoli di tipo storico-architettonico-culturale":
- i Centri storici;
- gli ambiti e gli edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

- le aree di interesse archeologico, i castelli e l'archeologia industriale.

Su queste aree, per ragioni di salvaguardia delle peculiarità di tipo ambientale, paesaggistico e monumentale la possibilità di realizzare nuovi impianti per la telefonia mobile deve essere preventivamente autorizzata dall'organo competente per la tutela dell'area/edificio e dovrà comunque essere posta particolare cura nella progettazione degli impianti adottando anche specifiche e puntuali soluzioni tecniche.

In buona sostanza la estesa presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e storico architettonici genera una estesa presenza di aree parzialmente compatibili.

4.3.3. Siti idonei

La TAV.5 Zonizzazione individua i siti idonei, ovvero quelli deputati alla localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile.

Una volta definiti quelli che sono i siti incompatibili si è proceduto all'individuazione dei siti idonei, ovvero di quelli deputati alla localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile.

Vanno considerati tra i siti idonei per l'installazione di nuovi impianti:

- le aree per servizi tecnologici già individuate dai PRGC e sulle proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee;
- in contesti non urbanizzati, nei pressi di infrastrutture esistenti (es. grandi arterie di trasporto o linee elettriche).

Inoltre, l'individuazione dei siti idonei e la tipologia d'impianto da realizzare è avvenuta prendendo in esame anche i seguenti parametri:

- il programma di sviluppo della rete, presentato dai singoli gestori con la richiesta di nuove aree di ricerca per la localizzazione di nuovi ITM;
- le aree che risultano già di proprietà comunale;
- la minimizzazione delle esposizioni a campi elettromagnetici della popolazione residente;
- la ricerca di un sito che consenta un efficace inserimento, a livello paesaggistico, del nuovo impianto.

Quali siti idonei sono stati considerati solo quelli conformi ai programmi di sviluppo dei gestori della telefonia. Per la definizione di questi siti si è partiti dalle richieste presentate dai gestori attraverso i relativi programmi di sviluppo e sono stati individuati i siti che:

- sono compatibili con la richiesta presentata;
- garantiscono una efficiente copertura del territorio comunale;
- sono, prioritariamente, di proprietà comunale o pubblica e quindi cumulano i vantaggi dell'immediata disponibilità dell'area al ritorno economico per l'ente;
- sono compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

4.3.4. Territorio neutro

Con questo termine viene intesa tutta la parte rimanente del territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Questa categoria è stata poi suddivisa in tre sottoclassi:

- territorio neutro tutelato dal PRG vigente al fine di evidenziare quelle parti del territorio che non rientrano tra quelle tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturale), ma che l'amministrazione attraverso gli strumenti di pianificazione locale ha deciso comunque di tutelare;
- territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati
- territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.

La prima riguarda la parte del territorio comunale che nei PRG trova sua individuazione e delimitazione in virtù delle proprie specifiche caratteristiche naturali piuttosto che storico-culturali. Questo comporta anche uno specifico regime giuridico delle aree attraverso l'introduzione nello strumento urbanistico di meccanismi di salvaguardia, tutela e valorizzazione. La seconda si riferisce alle zone che nei PRG hanno una destinazione di tipo residenziale di completamento (aree già edificate), di espansione con intervento edilizio diretto (aree solo parzialmente edificate ove è possibile costruire partendo dal progetto edilizio) e di espansione soggette a strumento preventivo (aree libere o quasi completamente libere per le quali è necessario predisporre un progetto urbanistico di piano attuativo. Unitamente alle zone residenziali in questa sottoclasse rientrano le diverse aree a servizi (amministrativi, culturali, sociali, etc.) ad esclusione di quelle già considerate incompatibili (scuole, case di riposo, etc.) e quelle con destinazione di tipo produttivo (artigianale e industriale). Quest'ultime sono state prese in considerazione solo nei casi in cui rientrino all'interno dei perimetri dei centri abitati e quindi si pongano in una situazione di potenziale conflitto rispetto alle destinazioni residenziali ed ai servizi


L'ultima sottoclasse comprende la rimanente parte del territorio comunale a destinazione agricola che non sia interessata da particolari vincoli o limitazioni, come precedentemente descritti, e le zone ed attività produttive isolate e distinte dai principali centri e nuclei abitati.


4.3.5. Ipotesi di localizzazione

La tavola 1 del piano riporta le aree dove i Gestori hanno fatto richiesta per l'individuazione di nuovi impianti da realizzarsi nel successivo anno. L'attività svolta consiste nel verificare con i tecnici comunali la presenza di aree di proprietà e a disposizione dell'amministrazione potenzialmente disponibili nell'intorno della zona di interesse; lo studio ha evidenziato le aree idonee che vengono riportate all'interno delle tavole del piano.

Ipotesi localizzazione 1:

Vi è un' area di ricerca Opnet in prossimità del sito Tim/Vodafone presente in V.le Rimembranze c/o cimitero ed Arpav ha già espresso un parere favorevole all'installazione della SRB Opnet TV0270A. Viene recepito nel piano di rete l'impianto Opnet già presente.

V.le Rimembranze c/o cimitero (Tav. 6-1)	
Area di ricerca Opnet	Nuova localizzazione su sito esistente Tim/Vodafone posizionato su area comunale
	
Localizzazione puntuale su base ortofoto	Campo elettromagnetico (V/m) calcolato alla quota di 2 mt sul livello del terreno
	
Foto	
	





Estratto P.I.


Il valore massimo di campo elettromagnetico calcolato in funzione dell'altezza degli edifici in tutta l'area di dettaglio è di circa 5,8 V/m

Ipotesi localizzazione 2:

Area di ricerca Inwit in prossimità del sito Tim/Vodafone/WindTre/Iliad presente lungo la Statale Feltrina c/o centro commerciale.

A seguito della volontà dei gestori Tim e Vodafone di spostarsi rispetto all' attuale posizione Inwit ha individuato in accordo con il Comune un'area pubblica disponibile dove autorizzare la realizzazione della nuova struttura per ospitare i gestori Tim e Vodafone più futura espansione.

c/o centro commerciale (Tav. 6-2)	
Area di ricerca Inwit	Nuova localizzazione su area comunale
	
Localizzazione puntuale su base ortofoto	Campo elettromagnetico (V/m) calcolato alla quota di 2 mt sul livello del terreno
	
Foto	
	




Zonizzazione P.I.

Il valore massimo di campo elettromagnetico calcolato in funzione dell'altezza degli edifici in tutta l'area di dettaglio è di circa 5,2 V/m

Ipotesi localizzazione 3:

Non vi sono aree di ricerca, il Comune ha comunque individuato un'area pubblica presso il cimitero della frazione di Ciano del Montello disponibile ad ospitare espansioni future in una zona dove non sono attualmente presenti altri impianti.



c/o cimitero della frazione Ciano del Montello (Tav. 6-3)	
Non vi sono aree di ricerca	Nuova localizzazione su area comunale
	
Localizzazione puntuale su base ortofoto	Campo elettromagnetico (V/m) calcolato alla quota di 2mt sul livello del terreno
	
Foto	
	



Zonizzazione P.I.

Il valore massimo di campo elettromagnetico calcolato in funzione dell'altezza degli edifici in tutta l'area di dettaglio è di circa 3,4 V/m

Estratto legenda P.I. Comunale

SISTEMA PRODUTTIVO		
Art. 30		Z.T.O. D1 artigianali e industriali di completamento
Art. 31		Z.T.O. D2 artigianali di completamento per la lavorazione degli inerti
Art. 32		Z.T.O. D3 artigianali e industriali di espansione
SISTEMA RESIDENZIALE		
Art. 59		Z.T.O. Sd per parcheggi
SISTEMA AMBIENTALE		
Art. 42		Z.T.O. E1 ambientale
Art. 53		Corridoio ecologico
VINCOLI E FASCE DI RISPETTO		
Art. 64		Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 corsi d'acqua (Art. 142, lett. c) - Ex L. 431/1985
Fascia di rispetto		
	TIPO VINCOLO	Art. 71 ci - Cimitero

5. STATO DELL'AMBIENTE

Lo stato dell'ambiente è desunto da una serie di tematismi e sottotematismi come di seguito riportati.

I dati sono tratti dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, nonché da fonti bibliografiche, rilievi e monitoraggi eseguiti dagli enti competenti e riportati nel testo.

Gli elementi caratterizzanti lo stato dell'ambiente nel comune considerato vengono di seguito delineati, con l'obiettivo di evidenziare i punti di forza e gli elementi di criticità, legati all'uso delle risorse territoriali.

La delimitazione del quadro ambientale in cui opera il Piano di Settore in esame è volta a verificare la presenza di particolari criticità sulle differenti matrici ambientali; il livello di approfondimento tiene conto della pertinenza di ciascuna matrice ambientale, rispetto al tema trattato nel Piano stesso.

5.1. Popolazione

La popolazione comunale ammonta a 6.027 persone al 1 gennaio 2023, con un trend sostanzialmente stabile da inizio 2010 (ab. n. 5.989).

Non si ravvisano criticità di sorta.

5.2. Qualità dell'aria

Di seguito, per ogni inquinante citato, è proposta una valutazione sintetica della situazione riscontrata nel 2022 in riferimento ai limiti normativi, cui fanno seguito una serie di grafici e tabelle che ne integrano il quadro conoscitivo, anche confrontando i dati disponibili per il 2022 con il quadriennio precedente. Poiché l'inquinamento dell'aria riguarda l'intera area climatica della Pianura Padana, è appropriato considerare il fenomeno a scala regionale.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, per una sua corretta analisi e per avere un quadro complessivo si considerano le informazioni e indicazioni definite dalla Regione del Veneto e ARPAV, in particolare con riferimento alla zonizzazione definita a livello regionale.

A partire dalla zonizzazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006 è stato avviato il progetto di riesame della zonizzazione della Regione del Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli

agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250k abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.

In attuazione del quadro normativo nazionale la Regione del Veneto ha provveduto con DCG 90 del 19.04.2016 all'approvazione dell'aggiornamento del vigente PRTRA. Tale aggiornamento ha riguardato aspetti di carattere normativo e delle fonti conoscitive rendendo lo strumento maggiormente aderente alla situazione in essere.

Con DGR 1855/2020 è stata aggiornata la zonizzazione regionale definita dal piano, sulla base dei dati della qualità dell'aria aggiornati al quinquennio 2015-2019.




Figura 7, zonizzazione del Veneto secondo la DGR 1855/2020 e individuazione territorio comunale

Il comune di Crocetta del Montello fa parte della **zona di Pianura (cod. IT0522)**; le fonti emissive risultano soggette a concentrazioni poco marcate, con un maggior grado di dispersione degli inquinanti e di conseguenza situazioni potenzialmente meno critiche. Trattandosi di un contesto fortemente infrastrutturato, particolare peso hanno anche le emissioni connesse al traffico stradale, causate da spostamenti che non sempre sono riferibili alle singole realtà locali, ma piuttosto di relazioni di scala ampia.

In attuazione di tali azioni la Regione Veneto ha avviato delle attività a sostegno dei soggetti locali, individuando indirizzi operativi (contenimento PM10 da attuarsi su scala comunale) e mettendo a disposizione risorse (contributi).

Biossido di azoto (NO₂)

Per il biossido di azoto (NO₂) il D.Lgs.155/2010 fissa un limite annuale a 40 µg/m³. Nel 2022 tale limite è stato rispettato in tutte le 42 centraline fisse che monitorano questo inquinante.

Per quanto riguarda il trend dei livelli medi di questo inquinante, nel 2022 le concentrazioni sono state generalmente confrontabili con il 2020 e il 2021 (Figura 5) e tendenzialmente più basse rispetto al biennio 2018-2019.

Oltre al valore limite annuale, la norma fissa per il biossido di azoto un valore limite orario di 200 µg/m³, da non superare per più di 18 ore all'anno. Tale valore limite nel 2022 risulta rispettato in tutte le centraline della rete.

In Figura 5 si riporta un grafico con la distribuzione dei 42 valori di concentrazione media annua misurati dalle centraline della rete nel quinquennio 2018-2022. Il box celeste rappresenta l'intervallo in cui cadono la metà delle concentrazioni rilevate, mentre la linea orizzontale nel box rappresenta il valore mediano calcolato e consente un primo confronto tra gli anni. In rosso è inoltre evidenziato il valore limite.




Figura 8, Distribuzione delle concentrazioni medie annue di biossido di azoto. Confronto quinquennio 2018-2022

Particolato (PM10)

Per il particolato atmosferico PM10 il D.Lgs.155/2010 fissa un limite annuale a 40 µg/m³. Nel 2022 tale limite è stato ampiamente rispettato in tutte le 38 centraline fisse che monitorano in automatico questo inquinante. Per quanto riguarda il trend dei livelli medi di questo inquinante, nel 2022 le concentrazioni sono tendenzialmente più alte del 2021 e confrontabili o al più leggermente inferiori rispetto al triennio 2018-2020 (Figura 6).

Oltre al valore limite annuale la norma fissa per il PM10 un valore limite giornaliero di 50 µg/m³, da non superare per più di 35 giorni all'anno. Tale valore limite nel 2022 risulta rispettato in 8 centraline delle 38 che monitorano in automatico il PM10, pari al 21% del totale. Il numero di superamenti mediamente registrati è superiore al 2021, ma inferiore al 2020 (Figura 5). Il mese del 2022 con maggior numero di superamenti del valore limite giornaliero nei capoluoghi di provincia di pianura è stato gennaio (Figura 4), mentre l'ultimo trimestre del 2022, analogamente al 2021, ha fatto registrare un numero relativamente contenuto di sforamenti.

In Figura seguente si riporta un grafico con la distribuzione dei 38 valori di concentrazione media annua misurati dalle centraline della rete nel quinquennio 2018-2022. Il box arancione rappresenta l'intervallo in cui cadono la metà delle concentrazioni rilevate, mentre la linea orizzontale nel box rappresenta il valore mediano calcolato e consente un primo confronto tra gli anni. In rosso è inoltre evidenziato il valore limite.




Figura 9, distribuzione delle concentrazioni medie annue di PM10. Confronto quinquennio 2018-2022

Tabella 5 - Numero superamenti valore limite giornaliero del PM10 durante il 2022

Provincia	Nome Stazione	Numero sup. valore limite giornaliero PM10 Anno 2022
BL	Belluno Parco Città Bologna	6
	Belluno La Cerva	9
	Area Feltrina	9
	Pieve d'Alpago	5
PD	Padova Arcella	70
	Padova Mandria	61
	Padova Granze	70
	Padova APS 1	75
	Padova APS 2	60
	Parco Colli Euganei	37
	Monselice	47
RO	Este	45
	Rovigo Largo Martiri	65
	Rovigo Borsea	65
	Badia Polesine	62
TV	Adria	28
	Treviso Via Lancieri	55
	Treviso Strada S. Agnese	66
	Conegliano	16
	Mansuè	38
	Pederobba	43
	Venezia Parco Bissuola	53

VE	Venezia Sacca Fisola	53
	Venezia Via Tagliamento	70
	Venezia Rio Novo	51
	Venezia Malcontenta	67
	Venezia Via Beccaria	64
	Venezia Punta Fusina	47
	San Donà di Piave	48
VI	Vicenza San Felice	60
	Vicenza Quartiere Italia	58
	Vicenza Ferrovieri	57
	Schio	21
VR	Verona Borgo Milano	56
	Verona Giarol Grande	59
	Legnago	61
	San Bonifacio	73
	Boscochiesanuova	4

In Tabella sono riportati per stazione il numero di superamenti del valore limite giornaliero del PM10 registrati durante il 2022. In Figura seguente è riportato il grafico con la distribuzione dei superamenti del valore limite giornaliero misurati per anno dalle centraline della rete nel quinquennio 2018-2022. Il box lilla rappresenta l'intervallo in cui cadono la metà dei superamenti registrati, mentre la linea orizzontale nel box rappresenta il valore mediano calcolato e consente un primo confronto tra gli anni.




Figura 10, Distribuzione del numero di superamenti del valore limite (VL) giornaliero di particolato PM10. Confronto quinquennio 2018-2022




Figura 11, Distribuzione del numero di superamenti del valore limite (VL) giornaliero di particolato PM10 tra i diversi mesi dell'anno 2022 nelle centraline di fondo urbano dei capoluoghi di provincia

In Figura 8 è invece riportata, per le centraline di riferimento dei capoluoghi di provincia, la distribuzione, nei mesi del 2022, dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Si osserva che il mese più critico è stato gennaio, in cui nelle stazioni di pianura è stato superato il valore limite giornaliero in circa due giorni su tre. L'ultimo trimestre dell'anno ha fatto invece registrare un numero relativamente basso di superamenti, a causa delle frequenti condizioni di instabilità atmosferica occorse tra ottobre e la prima metà di dicembre.

Particolato PM2.5

Per il particolato atmosferico PM2.5 il D.Lgs.155/2010 fissa, dal 2015, un limite annuale a 25 µg/m³. Nel 2022 tale limite è stato rispettato in tutte le 18 centraline fisse che monitorano in automatico questo inquinante. La stazione di Padova APS 1 ha eguagliato il valore limite di 25 µg/m³, livello massimo riscontrato tra le centraline del Veneto. Per quanto riguarda il trend dei livelli medi di PM2.5, nel 2022, le concentrazioni sono state tendenzialmente superiori al 2021, ma inferiori al triennio 2018-2020 (Figura 9). Si è riscontrato dalle misure delle centraline che in media il 69% del PM10 è costituito da PM2.5: come verificato anche negli scorsi anni, il particolato atmosferico PM10 in Veneto è quindi mediamente costituito per quasi i due terzi dalla sua frazione più fine, il PM2.5.

In Figura 9 si riporta un grafico con la distribuzione dei 18 valori di concentrazione media annua misurati dalle centraline della rete nel quinquennio 2018-2022. Il box verde rappresenta l'intervallo in cui cadono la metà delle concentrazioni rilevate, mentre la linea

orizzontale nel box rappresenta il valore mediano calcolato e consente un primo confronto tra gli anni. In rosso è inoltre evidenziato il valore limite.




Figura 12, Distribuzione delle concentrazioni medie annue di particolato PM2.5. Confronto quinquennio 2018-2022

Ozono (O3)

Per l'ozono, tipico inquinante estivo, il D.Lgs.155/2010 fissa una soglia di informazione a 180 µg/m³ e una soglia di allarme a 240 µg/m³. Nel 2022 la soglia di allarme non è stata superata in nessuna stazione, mentre si sono verificati superamenti della soglia di informazione in 20 su 27 stazioni di fondo, con un numero di episodi complessivamente superiore a quello dei due anni precedenti.

Il D.Lgs.155/2010 stabilisce per l'ozono anche un valore obiettivo (120 µg/m³, come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore) da non superare per più di 25 giorni all'anno. La norma indica anche che tale soglia deve essere sempre valutata su un triennio. I dati del triennio 2020-2022 indicano che il valore obiettivo è rispettato in 2 stazioni di fondo su 27: Adria e San Donà di Piave.

In Figura 10 si riporta il grafico con gli episodi di superamento della soglia di informazione nelle centraline della rete nel quinquennio 2018-2022. Si osserva che nel 2022 il numero degli episodi di superamento della soglia di informazione è stato complessivamente superiore rispetto ai due anni precedenti, ma inferiore al 2019. Si nota inoltre che gli episodi registrati

nel 2022 si sono concentrati soprattutto durante il mese di luglio, a differenza dell'anno scorso.




Figura 13, Numero di episodi di superamento della soglia di informazione per l'ozono in Veneto permese. Confronto nei semestri estivi 2018-2022

Pur rilevando alcune criticità inerenti questo aspetto ambientale, va considerato che esse sono presenti a livello di bacino padano e inquadrabili in piani di risanamento complessi, operanti a livello interregionale.

Per questo aspetto ambientale, rispetto al tema trattato dal Piano di Settore, non si ravvisano criticità di sorta.

5.3. **Clima**

Il Veneto presenta specifiche caratteristiche climatiche che sono il risultato dell'azione combinata di un insieme di fattori che agiscono a diverse scale. Oltre agli effetti stagionali derivanti dalla posizione del Veneto alle medie latitudini, per comprendere appieno il clima della regione è utile considerare la sua collocazione in una zona di transizione tra l'areale centro – europeo, in cui predomina l'influsso delle grandi correnti occidentali e quello sud – europeo, dominato dall'azione degli anticicloni subtropicali e mediterranei; a scala regionale diventa rilevante anche la sua appartenenza al bacino padano, confinato tra Alpi, Appennini e Mar

Adriatico e la presenza di un vasto areale montano ad orografia complessa e del lago di Garda ad Ovest. In regione si possono identificare tre zone mesoclimatiche principali:

- Pianura;
- Prealpi;
- Settore Alpino.

Il comune in esame ricade nella zona di pianura che comprende, oltre alla pianura vera e proprie, il litorale, la fascia pedemontana e le zone collinari berica ed euganea. Essa è caratterizzata da inverni relativamente rigidi ed estati calde con temperature medie annue comprese tra i 13 e i 15 °C, mentre le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente e risultano comprese tra i 600 e i 1.100 mm. Secondo la classificazione termica di Pinna (1978), la pianura veneta ha un clima temperato subcontinentale, con temperature medie annue comprese tra i 10 e i 14,4 °C.




Figura 14 - Estratto della carta dei climi del Veneto secondo Pinna (1978)

L'evoluzione dei dati termopluviometrici rappresenta un elemento di criticità a livello globale, che richiede strategie coordinate alla più ampia scala territoriale.

Lo studio del clima in Veneto per il periodo 1956 – 2004 ha evidenziato i seguenti aspetti:

- Tendenza all'innalzamento delle temperature, specie in estate e in inverno e cambio di fase climatica;
- Tendenza alla diminuzione delle precipitazioni invernali;
- Diminuzione dell'altezza e della durata del manto nevoso;
- Drastica riduzione areale e di massa dei piccoli ghiacciai e glacionevati dolomitici.

Non si ravvisano criticità di sorta, rispetto al tema in esame.

5.4. Acqua

Il Comune di Crocetta del Montello appartiene al bacino idrico del fiume Piave. Di seguito si espongono i dati salienti provenienti dal Rapporto Acque Superficiali redatto da Arpav nel 2022. In figura seguente viene riportato l'andamento annuale dell'indice LIMeco dal 2010 al 2022 in ciascun sito monitorato nel bacino.

Il sito di monitoraggio più vicino al territorio comunale riferito al Piave è il n.626, di seguito evidenziato.

Tabella 6, identificazione corsi d'acqua del bacino idrografico del Piave

Staz	Nome corso d'acqua della stazione	Prov	Comune	Località	Frequenza	Codice Corpo Idrico
11	TORRENTE MAÈ	BL	VAL DI ZOLDO	LE BOCCOLE	4	479_20
13	FIUME PIAVE	BL	SOVERZENE	CIRCA 500M A MONTE DEL PONTE PER SOVERZENE	4	389_40
16	FIUME PIAVE	BL	CESIOMAGGIORE	CIRCA 100 M A VALLE DELLO SBARRAMENTO DI BUSCHE	4	389_42
17	TORRENTE CAORAME	BL	FELTRE	A VALLE FERROVIA NEMEGGIO	4	420_20
21	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CIRCA 500 M. A VALLE PONTE S.S. 50	4	430_48
32	FIUME PIAVE	BL	ALANO DI PIAVE	FENER, 600 M A MONTE DELLO SBARRAMENTO	4	389_48
35	FIUME SOLIGO	TV	SUSEGANA	CIRCA 1200 M A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL PIAVE	4	393_20
63 ⁽¹⁾	FOSSO NEGRISIA	TV	PONTE DI PIAVE	PONTE A NORD CONFLUENZA CON PIAVE	4	391_10
65	FIUME PIAVE	VE	FOSSALTA DI PIAVE	PONTE DI BARCHE	12	389_70
304	FIUME PIAVE	TV	MASERADA SUL PIAVE	FORNACE DI CALCE	4	389_55
408	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	PIAN DI VEDOIA	4	475_10
409	TORRENTE ANFELLA	BL	PIEVE DI CADORE	ANFELA-FORCELLA X	4	506_10
419	TORRENTE MEDONE	BL	BELLUNO	CASERE MEDONE	4	466_10
420	RIO VAL DI FRARI (O DEL MOLINO)	BL	PONTE NELLE ALPI	GALLERIA FRARI	4	476_10
603	FIUME PIAVE	BL	LONGARONE	PONTE MALCOLM, CASTELLAVAZZO	4	389_38
605	TORRENTE CORDEVOLE	BL	LA VALLE AGORDINA	LA MUDA, ALL'USCITA DELLA GALLERIA	4	430_30
609	TORRENTE MAÈ	BL	LONGARONE	PIAN DELLA SEGA	4	479_30
613	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	FONTIGO, PERCORSO ECOLOGICO	4	965_10
617	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA	4	453_10
626	FIUME PIAVE	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	ISOLA DEI MORTI	4	389_50
1032	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	LOCALITÀ PERON	4	430_45
1087	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	4	474_10



Figura 13bis, identificazione corsi d'acqua del bacino idrografico del Piave e identificazione del sito più vicino al territorio comunale

Prov	Staz	Cod CI	Corpo idrico	Numero campioni	N_NH4 (conc media mg/L)	N_NH4 (punteggio medio)	N_NO3 (conc media mg/L)	N_NO3 (punteggio medio)	P (conc media ug/L)	P (Punteggio medio)	100-O2 %sat (media)	100-O2 %sat (punteggio medio)	Punteggio Sito	LIMeco
BL	1088	531_10	TORRENTE LONDO	4	0,02	1,00	0,3	1,00	9	1,00	5	1,00	1,00	Elevato
BL	409	506_10	TORRENTE ANFELLA	4	0,02	1,00	0,4	1,00	9	1,00	6	1,00	1,00	Elevato
BL	3014	501_15	RIO BIGONTINA	4	0,02	1,00	0,5	0,88	10	1,00	6	1,00	0,97	Elevato
BL	603	389_38	FIUME PIAVE	4	0,02	1,00	0,5	0,88	8	1,00	6	1,00	0,97	Elevato
BL	11	479_20	TORRENTE MAÈ	4	0,03	0,63	0,5	0,88	10	1,00	5	0,88	0,84	Elevato
BL	609	479_30	TORRENTE MAÈ	4	0,02	1,00	0,7	0,63	8	1,00	6	1,00	0,91	Elevato
BL	420	476_10	RIO VAL DI FRARI (O DEL MOLINO)	4	0,03	0,88	1,0	0,44	9	1,00	2	1,00	0,83	Elevato
BL	13	389_40	FIUME PIAVE	4	0,02	0,88	0,6	0,50	9	1,00	7	0,88	0,81	Elevato
BL	408	475_10	RIO SALERE	4	0,02	1,00	1,0	0,44	9	1,00	4	1,00	0,86	Elevato
BL	1087	474_10	TORRENTE FUNESIA	4	0,02	1,00	0,6	0,50	9	1,00	5	1,00	0,88	Elevato
BL	2501222	472_10	TORRENTE BORSOIA (SORGENTE)	2	0,02	1,00	0,5	1,00	10	1,00	2	1,00	1,00	Elevato
BL	1277	470_10	TORRENTE RUNAL	4	0,02	0,88	1,6	0,31	60	0,50	7	1,00	0,67	Elevato
BL	419	466_10	TORRENTE MEDONE	4	0,02	1,00	1,0	0,44	9	1,00	4	1,00	0,86	Elevato
BL	1272	465_15	TORRENTE ARDO	4	0,03	0,88	1,2	0,38	20	1,00	8	0,88	0,78	Elevato
BL	617	453_10	TORRENTE FIORENTINA	4	0,02	0,88	0,4	1,00	8	1,00	6	1,00	0,97	Elevato
BL	1211	447_15	TORRENTE BIOIS	4	0,03	0,75	0,4	1,00	9	1,00	5	1,00	0,94	Elevato
BL	3013	448_25	TORRENTE LIERA	4	0,03	0,75	0,7	0,50	10	1,00	4	1,00	0,81	Elevato
BL	1310	443_20	TORRENTE TEGNAS	4	0,02	1,00	0,4	1,00	9	1,00	5	1,00	1,00	Elevato
BL	1089	444_10	TORRENTE BORDINA	4	0,02	0,88	0,5	0,88	9	1,00	7	0,88	0,91	Elevato
BL	1090	440_10	TORRENTE SARZANA	4	0,02	1,00	0,6	0,63	10	1,00	7	1,00	0,91	Elevato
BL	605	430_30	TORRENTE CORDEVOLE	4	0,04	0,75	0,7	0,50	13	1,00	6	1,00	0,81	Elevato
BL	1032	430_45	TORRENTE CORDEVOLE	4	0,03	0,88	0,7	0,50	10	1,00	7	1,00	0,84	Elevato
BL	21	430_48	TORRENTE CORDEVOLE	4	0,04	0,69	0,7	0,75	9	1,00	12	0,75	0,80	Elevato
BL	16	389_42	FIUME PIAVE	4	0,04	0,75	0,9	0,50	9	1,00	8	0,88	0,78	Elevato
BL	17	420_20	TORRENTE CAORAME	4	0,02	0,88	1,1	0,44	10	1,00	7	1,00	0,83	Elevato
BL	2502804	896_10	RIO VILLAGHE (SORGENTE)	2	0,02	1,00	0,8	0,50	20	1,00	17	0,50	0,75	Elevato
BL	2502101	413_10	TORRENTE COLMEDA (SORGENTE)	2	0,02	1,00	0,5	1,00	10	1,00	4	1,00	1,00	Elevato
BL	2502124	893_10	TORRENTE MUSIL (SORGENTE)	2	0,02	1,00	2,1	0,25	15	1,00	13	0,75	0,75	Elevato
BL	2506406	888_10	TORRENTE FIUM (SORGENTE)	2	0,02	1,00	0,9	0,50	10	1,00	3	1,00	0,88	Elevato
BL	2504204	409_10	VAL PONT (SORGENTE)	2	0,02	1,00	0,8	0,50	10	1,00	3	1,00	0,88	Elevato
BL	32	389_48	FIUME PIAVE	4	0,03	0,88	1,1	0,44	9	1,00	18	0,44	0,69	Elevato
TV	2851	403_20	TORRENTE TEVA	4	0,05	0,50	2,0	0,28	135	0,34	9	0,88	0,50	Buono
TV	626	389_50	FIUME PIAVE	4	0,03	0,88	0,9	0,44	9	1,00	12	0,69	0,75	Elevato
TV	613	965_10	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	4	0,03	0,75	1,1	0,50	9	1,00	2	1,00	0,81	Elevato
TV	2602713	889_10	TORRENTE FOLLINA (SORGENTE)	2	0,07	0,38	1,5	0,25	15	1,00	3	1,00	0,66	Elevato
TV	35	393_20	FIUME SOLIGO	4	0,04	0,75	2,1	0,28	68	0,63	14	0,56	0,55	Buono
TV	1153	389_50	FIUME PIAVE	4	0,03	0,88	1,4	0,31	9	1,00	30	0,38	0,64	Buono
TV	304	389_55	FIUME PIAVE	4	0,04	0,75	1,2	0,38	10	1,00	6	1,00	0,78	Elevato
TV	63	391_10	FOSSO NEGRISIA	3	0,05	0,42	1,0	0,50	57	0,67	7	0,83	0,60	Buono
TV	1131	390_10	CANALE PIAVESELLA DI MASERADA	4	0,09	0,41	1,2	0,38	35	1,00	6	0,88	0,66	Elevato
VE	65	389_70	FIUME PIAVE	12	0,07	0,45	0,8	0,65	22	1,00	18	0,59	0,67	Elevato

Figura 15, Valori di LIMeco registrati in vari fiumi afferenti al Bacino del Piave e individuazione sito più vicino al territorio considerato

Valori riferiti agli **elementi di qualità biologica (E.Q.B.)**

CODICE CORPO IDRICO	CODICE STAZIONE	CORSO D'ACQUA	TIPOLOGIA	MACRO INVERTEBRATI	MACROFITE	DIATOMEES
420_20	17	TORRENTE CAORAME	N	BUONO	ELEVATO	ELEVATO
440_10	1090	TORRENTE SARZANA	N	BUONO	BUONO	ELEVATO
444_10	1089	TORRENTE BORDINA	N	BUONO	BUONO	ELEVATO
447_15	1211	TORRENTE BIOIS	N	BUONO		
448_25	3013	TORRENTE LIERA	N	BUONO		
453_10	617	TORRENTE FIORENTINA	N	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO
474_10	1087	TORRENTE FUNESIA	N	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO
531_10	1088	TORRENTE LONDO	N	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO
965_10	613	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	N	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO

Figura 16, Valori di E.Q.B. registrati in vari fiumi afferenti al Bacino del fiume Piave

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Piave ha previsto i campionamenti biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. I risultati della valutazione dei vari EQB per l'anno 2022 sono rappresentati nella Tabella 8-7.

I macroinvertebrati sono stati monitorati in tutti i siti e danno risultati tra Buono ed Elevato; si tratta quasi sempre di corpi idrici localizzati in zona montana, poco soggetti alle influenze antropiche, ma anche alcuni corsi d'acqua che si sviluppano in zona pedemontana non hanno evidenziato criticità. Le macrofite hanno dato valutazioni simili; le diatomee hanno dato in tutti i casi risultati pari a Elevato. Come si evidenzia nella tabella, alcuni corpi idrici (torrenti Fiorentina, Funesia, Londo e risorgiva del Fontane Bianche) si presentano in stato Elevato con tutti gli EQB monitorati.


Stato chimico

L'analisi delle sostanze prioritarie di cui al D.lgs. 172/15 non ha evidenziato criticità degne di nota nel caso del fiume Piave. Unica eccezione, il corso d'acqua Teva, caratterizzato dalla presenza di alcuni inquinanti, verosimilmente derivati dall'uso di fitofarmaci in viticoltura.

Non si ravvisano criticità di sorta, tenuto conto del tema della Variante.

5.5. Suolo e sottosuolo

Gli interventi previsti sono localizzati in terreni fortemente calcarei, da moderatamente profondi a molto profondi. Le tipologie sono espresse in figura seguente (dati da classificazione Arpav, Carta dei suoli 1.50.000)



IDM1	consociazione: suoli Isola dei Morti , <i>sabbioso franchi, estremamente ghiaiosi</i> USDA: Typic Udorthents sandy-skeletal, carbonatic, mesic WRB: Haplic Regosols (Hypercalcaric, Hypereutric, Episkeletic, Orthoarenic) Capacità d'uso: VIIIs	Suoli a profilo A-AC-C, moderatamente profondi, contenuto di sostanza organica moderatamente alto in superficie, tessitura media e grossolana nel substrato, scheletro abbondante, estremamente calcarei, alcalini, drenaggio da rapido a moderatamente rapido, falda molto profonda.	VEG1	consociazione: suoli Venezzazù , <i>franco argillosi, scarsamente ghiaiosi</i> USDA: Dystric Fluventic Eutrudpts fine-loamy, mixed, mesic WRB: Fluvis Cambisols (Ruptic, Humic, Hypereutric, Thaptoskeletal, Thaptoluvic) Capacità d'uso: IIs	Suoli a profilo Ap-Bw1-Bw2-2Btb-2Bc2b, profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro comune in superficie e abbondante in profondità, non calcarei, subalcalini, con rivestimenti di argilla, drenaggio buono, falda molto profonda.
BID1/MANI	complesso: suoli Bidasio , <i>franchi</i> USDA: Rendollic Eutrudpts coarse-loamy, carbonatic, mesic WRB: Haplic Cambisols (Ruptic, Hypercalcaric, Hypereutric) Capacità d'uso: IIsW	Suoli a profilo Ap-Bw-Ab-Bwb-C, da profondi a molto profondi, tessitura moderatamente grossolana in superficie, grossolana in profondità, drenaggio buono, falda assente. Localizzazione: in corrispondenza di depositi più fini	FEL2/MAE1	complesso: suoli Felletto , <i>franco argillosi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza superiore al 10%</i> USDA: Typic Paleudalfs fine, mixed, mesic WRB: Cutanic Alisols (Epieutric, Profondic, Endoclayic, Chromic) Capacità d'uso: IIIe, IIIec	Suoli a profilo Ap-Bt, molto profondi, tessitura moderatamente fine, fine in profondità, scheletro comune, neutri in superficie, acidi in profondità, saturazione molto alta in superficie, da bassa a media in profondità, con molti rivestimenti di argilla in profondità, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio buono. Localizzazione: nelle posizioni meno pendenti.
TRIS2/TRS1	complesso: suoli Travesagna , <i>franco argillosi, ghiaiosi, a substrato franco, molto ghiaioso</i> USDA: Inceptic Hapludalfs clayey-skeletal, mixed, mesic WRB: Cutanic Luvisols (Humic, Hypereutric, Skeletic) Capacità d'uso: IIIIs	Suoli a profilo Ap-Bt-BC-C, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro frequente, tessitura media con scheletro abbondante nel substrato, non calcarei, estremamente calcarei nel substrato, subalcalini, con rivestimenti di argilla, drenaggio buono, falda assente. Localizzazione: in aree con possibili apporti colturali e/o maggior spessore dei sedimenti fini	FEL2	consociazione: suoli Felletto , <i>franco argillosi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza superiore al 10%</i> USDA: Typic Paleudalfs fine, mixed, mesic WRB: Cutanic Alisols (Epieutric, Profondic, Endoclayic, Chromic) Capacità d'uso: IIIe, IIIec	Suoli a profilo Ap-Bt, molto profondi, tessitura moderatamente fine, fine in profondità, scheletro comune, neutri in superficie, acidi in profondità, saturazione molto alta in superficie, da bassa a media in profondità, con molti rivestimenti di argilla in profondità, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio buono.
NOGL/BGOT	complesso: suoli Nogare , <i>franchi, scarsamente ghiaiosi</i> USDA: Dystric Fluventic Eutrudpts fine, mixed, mesic WRB: Fluvis Cambisols (Ruptic, Hypereutric, Thaptoskeletal, Thaptoluvic) Capacità d'uso: IIs	Suoli a profilo Ap-Bw-2Btb, profondi, tessitura media in superficie, fine in profondità, scheletro comune, neutri in superficie, acidi in profondità, saturazione molto alta in superficie, da bassa a media in profondità, con molti rivestimenti di argilla in profondità, drenaggio buono, falda assente. Localizzazione: dove i sedimenti fini di copertura del conoido sono più spessi	FEL1	consociazione: suoli Felletto , <i>franco argillosi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza inferiore al 10%</i> USDA: Typic Paleudalfs fine, mixed, mesic WRB: Cutanic Alisols (Epieutric, Profondic, Endoclayic, Chromic) Capacità d'uso: IIIe, IIIc	Suoli a profilo Ap-Bt, molto profondi, tessitura moderatamente fine, fine in profondità, scheletro comune, non calcarei, neutri in superficie, subacidi in profondità, saturazione alta, con molti rivestimenti di argilla in profondità, drenaggio buono, debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva.
MAI1	consociazione: suoli Mandra , <i>franco sabbiosi, molto ghiaiosi</i> USDA: Typic Udorthents sandy-skeletal, carbonatic, mesic WRB: Haplic Regosols (Hypercalcaric, Humic, Hypereutric, Skeletic, Endoarenic) Capacità d'uso: IVs	Suoli a profilo Ap-Bw-2Btb-2Bc2b, profondi, tessitura media in superficie e moderatamente fine in profondità, scheletro scarso in superficie, abbondante in profondità, non calcarei, subalcalini, saturazione molto alta, con rivestimenti di argilla in profondità, drenaggio buono, falda assente. Localizzazione: dove i sedimenti fini di copertura del conoido sono più sottili	FEL2-BSSE1	associazione: suoli Felletto , <i>franco argillosi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza superiore al 10%</i> USDA: Typic Paleudalfs fine, mixed, mesic WRB: Cutanic Alisols (Epieutric, Profondic, Endoclayic, Chromic) Capacità d'uso: IIIe, IIIec	Suoli a profilo Ap-Bt, molto profondi, tessitura moderatamente fine, fine in profondità, scheletro comune, neutri in superficie, acidi in profondità, saturazione molto alta in superficie, da bassa a media in profondità, con molti rivestimenti di argilla in profondità, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio buono. Localizzazione: sui versanti privi di accumuli colturali
				suoli Buse del Piston , <i>franco limoso argillosi, scarsamente ghiaiosi</i> USDA: Dystric Eutrudpts fine-loamy, mixed, mesic WRB: Fluvis Cambisols (Hypereutric, Epissilic) Capacità d'uso: IIIc, IIsC	Suoli a profilo A(p)-Bw-Ab-Bwb, molto profondi, tessitura moderatamente fine, scheletro scarso, non calcarei, da subacidi a neutri, saturazione da molto alta ad alta, con debole tendenza a fessurare durante la stagione estiva, drenaggio buono. Localizzazione: sul fondo delle doline con accumulo coltivate

Figura 17, localizzazione delle aree rispetto alla carta dei suoli Arpav 1.50.000 e classificazione dei suoli

Per questo aspetto non vi rinvencono criticità di sorta.

5.5.1. Uso del suolo

La carta della copertura del suolo della regione Veneto (redatta secondo il metodo *Corine Land Cover* – C. L. C.) aggiornata al 2020 individua le aree oggetto di valutazione come:

Tabella 7 – usi del suolo nelle aree di valutazione

Cod.	Descrizione
12.110	Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi (sito antistante centro commerciale, via delle industrie)
12.170	Cimiteri non vegetati (sito cimitero Crocetta)
21.100	Terreni arabili in aree irrigue (sito accanto a cimitero, frazione Ciano)

Considerato il tema trattato dal Piano in esame, non si ravvisano criticità di sorta.

5.5.2. Cave e discariche

Nel territorio comunale vi sono alcune cave estinte (dati Geoportale Regione Veneto).

Non si ravvisano criticità di sorta.

5.6. Flora

Come in tutte le aree ad elevata antropizzazione, anche il territorio urbano considerato é caratterizzato da una limitata presenza di zone a buona naturalità. La vegetazione forestale planiziale originaria, un tempo estesa su gran parte della pianura veneta, é stata progressivamente sostituita dalle coltivazioni agricole, che hanno occupato la maggior parte degli spazi aperti: le formazioni di maggior interesse dal punto di vista naturalistico sono le ampie zone fluviali e golenali del Piave e la zona boschiva e a prato nel rilievo del Montello, dove ancora costituiscono l'elemento peculiare dell'uso del suolo.

Dalla consultazione della banca dati dell'Atlante Distributivo delle Specie della Regione Veneto, vi sono le specie vegetali appartenenti agli allegati di cui alla D.G.R. 2200/2014.

Tabella 8, elenco specie vegetali appartenenti agli allegati di cui alla DGR 2200/2014

Nome scientifico	Nome comune	Allegati
Buxbaumia viridis	Muschio scudo verde	II
Anacamptis pyramidalis	Orchidea piramidale	II-IV
Galanthus nivalis	Bucaneve	V
Ruscus aculeatus	Pungitopo	V

Considerato il tema trattato dal Piano in esame, non si ravvisano criticità di sorta.

5.7. Fauna

La fauna selvatica rappresenta un primario indicatore ambientale, in grado di misurare l'assetto, l'uso e il degrado delle componenti ambientali, naturali e antropiche valutando le pressioni cui sono assoggettate le popolazioni animali o che le condizionano.

All'interno del comune considerato, il patrimonio faunistico è presente in prevalenza negli ambienti fluviale, forestale e prativo afferenti al Piave e alle analoghe aree nel Montello, od ancora negli ambienti con caratteri di naturalità "relitta" derivante da appezzamenti di terreno abbandonati oppure con una naturalità "artificiale" come i parchi delle ville o i vivai in pieno campo.

L'analisi delle specie appartenenti all'Atlante distributivo delle specie della regione del Veneto di cui alla D. G. R. 2200/2014, è riportata nella relazione di incidenza ambientale e nella tabella sottostante.

Tabella 9, elenco specie animali appartenenti agli allegati di cui alla DGR 2200/2014

Specie	Allegato	Regno
Buxbaumia viridis	II	Plantae
Anacamptis pyramidalis	II-IV	Plantae
Galanthus nivalis	V	Plantae
Ruscus aculeatus	V	Plantae
Helix pomatia	V	Animalia
Osmoderma eremita	II-IV	Animalia
Zerynthia polyxena	IV	Animalia
Barbus plebejus	II-V	Animalia
Protochondrostoma genei	II	Animalia
Telestes souffia	II	Animalia
Salmo marmoratus	II	Animalia
Cottus gobio	II	Animalia
Triturus carnifex	II-IV	Animalia
Bombina variegata	II-IV	Animalia
Bufo viridis	IV	Animalia
Hyla intermedia	IV	Animalia
Rana dalmatina	IV	Animalia
Rana latastei	II-IV	Animalia
Pelophylax synkl. esculentus	V	Animalia
Emys orbicularis	II-IV	Animalia
Lacerta bilineata	IV	Animalia
Podarcis muralis	IV	Animalia

Specie	Allegato	Regno
Falco peregrinus	I	Animalia
Rallus aquaticus	IIB	Animalia
Gallinula chloropus	IIB	Animalia
Burhinus oedicephalus	I	Animalia
Vanellus vanellus	IIB	Animalia
Scolopax rusticola	IIA-IIIB	Animalia
Larus ridibundus	IIB	Animalia
Columba palumbus	IIA-IIIA	Animalia
Streptopelia decaocto	IIB	Animalia
Streptopelia turtur	IIB	Animalia
Caprimulgus europaeus	I	Animalia
Alcedo atthis	I	Animalia
Dryocopus martius	I	Animalia
Alauda arvensis	IIB	Animalia
Turdus merula	IIB	Animalia
Turdus pilaris	IIB	Animalia
Turdus philomelos	IIB	Animalia
Turdus iliacus	IIB	Animalia
Lanius collurio	I	Animalia
Garrulus glandarius	IIB	Animalia
Pica pica	IIB	Animalia
Corvus corone	IIB	Animalia

Podarcis siculus	IV	Animalia
Hierophis viridiflavus	IV	Animalia
Coronella austriaca	IV	Animalia
Zamenis longissimus	IV	Animalia
Natrix tessellata	IV	Animalia
Anas platyrhynchos	IIA-IIIA	Animalia
Perdix perdix	IIA-IIIA	Animalia
Coturnix coturnix	IIB	Animalia
Phasianus colchicus	IIA-IIIA	Animalia
Phalacrocorax pygmeus	I	Animalia
Pernis apivorus	I	Animalia
Circus cyaneus	I	Animalia
Falco columbarius	I	Animalia

Sturnus vulgaris	IIB	Animalia
Rhinolophus ferrumequinum	II-IV	Animalia
Rhinolophus hipposideros	II-IV	Animalia
Myotis myotis	II-IV	Animalia
Pipistrellus kuhlii	IV	Animalia
Pipistrellus pipistrellus	IV	Animalia
Hypsugo savii	IV	Animalia
Miniopterus schreibersii	II-IV	Animalia
Muscardinus avellanarius	IV	Animalia
Mustela putorius	V	Animalia
Martes martes	V	Animalia

Considerato il tema trattato dal Piano in esame, non si ravvisano criticità di sorta.

5.8. Biodiversità

Con questo termine si intende la variabilità biologica dei diversi ecosistemi. Passando da ecosistemi ad elevata naturalità ad ambienti antropizzati ed urbanizzati, la biodiversità, misurata dal numero di specie viventi presenti nell'area, diminuisce in modo drastico.

La tutela e il miglioramento della biodiversità è uno dei dieci criteri chiave espressi nella Conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992.

Nell'Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat.

I siti di importanza comunitaria sono ambiti che, nella regione biogeografica cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete Natura 2000. La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Come meglio illustrato nella Relazione di non necessità di procedura V.Inc.A, il territorio comunale è incluso per una buona parte nei seguenti siti Natura 2000:

Z.P.S. "Grave del Piave" - IT3240023
Z.P.S. – S.I.C. "Montello" - IT3240004

Considerato il tema trattato dal Piano in esame, non si ravvisano criticità di sorta.

5.9. Paesaggio

Nella più recente accezione, il paesaggio agrario, già definito come la forma impressa dall'uomo al paesaggio naturale nel corso delle proprie attività agricole ha lasciato il posto al paesaggio esteso a tutto il territorio, dagli spazi naturali agli ambiti rurali, urbani e periurbani.

La Convenzione europea del paesaggio lo definisce come parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interazioni.

Il concetto di paesaggio si è venuto evolvendo dal significato puramente estetico - percettivo a forma di un determinato ambiente, definito dalle caratteristiche fisiche, biologiche e antropiche di un certo territorio.

Pertanto una analisi paesaggistica del territorio richiede di considerare almeno tre aspetti, tra loro spesso sovrapposti:

- a) i caratteri identitari dei luoghi, che testimoniano i segni e l'impronta dei paesaggi storici, come ad esempio i fiumi e gli scoli di origine antropica
- b) le valenze naturalistiche, come gli ambiti a campi chiusi;
- c) la qualità estetica dei luoghi: è l'elemento legato alla percezione dei luoghi.

Il paesaggio storico documenta l'incessante processo di stratificazione e trasformazione, e testimonia le varie fasi evolutive del territorio.

D'altra parte la collettività esprime sempre più tre tipi di domande, in relazione al territorio rurale:

- tutela degli ambienti di pregio;
- uso ricreativo degli spazi agricoli;
- salvaguardia dei beni storici e culturali.

Nell'attuale nozione di paesaggio agrario si possono quindi rilevare tre aspetti predominanti:

- l'interazione tra paesaggio agrario e attività agricola, tant'è che il primo va inteso come forma dell'agroecosistema;
- la valenza ambientale, riferita alla capacità di un paesaggio agrario di conservare il patrimonio biogenetico negli ecosistemi;
- il carattere storico, inteso come leggibilità degli elementi identitari di impianto antico (es. contesto figurativo di Villa Sandi).

La pressione insediativa ha determinato la presenza crescente di detrattori visivi, quali:

- gli elettrodotti ad alta tensione;
- le infrastrutture viabili di interesse regionale ed a servizio della collettività;
- le attività produttive in zona impropria.

Il sistema agricolo presenta ancora in molti casi una sistemazione agraria, caratterizzata dalla presenza di siepi e filari, in particolare lungo i fossati, i corsi d'acqua e i confini di proprietà. Pur non costituendo nello specifico un vero e proprio biotopo, esso può considerarsi un ambiente rifugio per molte specie floro – faunistiche tipiche delle campagne venete.

L'elevata frammentazione fondiaria, in cui l'ampiezza limitata non consente una sufficiente continuità territoriale, e la vocazione mista agricolo – residenziale accelerano il processo di trasformazione, già in atto, verso un utilizzo extra - agricolo di porzioni del territorio oggetto di studio.

La meccanizzazione spinta nelle lavorazioni del terreno ed il principio "assoluto ed irrinunciabile" della economicità hanno spinto i produttori, come nel caso dei nuovi vigneti, a privilegiare colture ampie, estese e prive di impedimenti.

E' opportuno dire che nel territorio comunale di pianura, esterno all'ambito del Piave, le aree con caratteristiche naturali sono assai ridotte se non completamente scomparse; laddove se ne trova traccia si ha la presenza di giardini e parchi storici, che fungono da stepping stone.

I vincoli definiti e regolamentati dal Decreto Legislativo n. 42/2004 a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio, ereditati dalla normativa previgente al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono imposti in base alle categorie dei beni interessati. Tra questi, all'interno delle cartografie, sono stati indagati quelli riguardanti:

- il vincolo paesaggistico D. L.vo 42/2004;
- il vincolo sulle aree boscate D. L.vo 42/2004.
- Vincolo Fasce di Rispetto Fluviali

Normativa Nazionale

- Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Nell'ambito Comunale ricade parte del territorio afferente al fiume Piave e al rilievo del Montello caratterizzati da un alto valore naturalistico-ambientale e storico-culturale. Altresì, si segnalano:

- le strutture molitorie e gli altri opifici idraulici;
- il sistema delle ville venete.

In rapporto al sistema degli spazi aperti e dell'ambiente i temi da sviluppare riguardano:

- la funzionalità ambientale del sistemi fluviale del Piave;

- la qualità dei percorsi della “mobilità slow”;
- l’integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura e in collina.

Tra gli elementi architettonici di pregio presenti nel territorio comunale spicca Villa Sandi, costruita nel 1622 dal Pagnossin, in stile palladiano, che è posta a ca. 1km dal sito di progetto più vicino.

Come in tutta la pianura centrale Veneta, si ravvisano una progressiva frammentazione degli spazi aperti agricoli nella porzione di pianura del comune.

5.10. Agenti fisici

5.10.1. Radiazioni non ionizzanti

Le fonti di radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche – comunemente chiamate campi magnetici – che, al contrario delle ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi. Possono essere suddivise in:

- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)
- radiofrequenze (RF);
- microonde (MO);
- infrarosso (IR);
- luce visibile.

Di seguito di riporta la descrizione dell’area di analisi e i siti presenti nel Catasto Regionale (Fonte: Relazione illustrativa Contarina S.p.a.).

In questo capitolo si illustra l’attività svolta all’interno del territorio del Comune di Crocetta del Montello ai fini del calcolo e della rappresentazione del livello di campo elettromagnetico sull’intera area comunale.

Per lo svolgimento dell’attività sono stati utilizzati i dati cartografici contenuti nel PAT o nel PI più recenti forniti dall’ufficio tecnico comunale e i dati degli impianti presenti nel Catasto Regionale ARPAV.

Gli impianti indicati come esistenti negli elaborati grafici sono quelli presenti a Catasto ARPAV con stato “comunicato”.

Attraverso l’utilizzo di un modello digitale del terreno (DTM con celle 5m) vengono generate le

simulazioni orografiche della diffusione dei campi elettromagnetici che interpolate con le altezze degli edifici permettono di ottenere una fotografia dello stato di fatto sull'intera area comunale a diverse altimetrie riferite al livello del terreno.

Dai dati del Catasto Regionale ARPAV risultano "comunicati" i seguenti impianti indicati con il codice del Gestore:

N.	CODICE	NOME	INDIRIZZO	GESTORE
1	TV265-A	CROCETTA DEL MONTELLO	VIA CANAPIFICIO	Fastweb Air S.r.l.
2	TV31035_001	NOGAR ZI	S.S.348 Feltrina	Iliad Italia S.p.A.
3	TV31035_002	CROCETTA DEL MONTELLO	Via Canapificio, 11	Iliad Italia S.p.A.
4	TT53	CROCETTA DEL MONTELLO	VIA DELLE RIMEMBRANZE	Telecom Italia S.p.A.
5	TT0C_c	MASER ZI	STRADA STATALE FELTRINA C/O CENTROCOMMERCIALE - CROCETTA DEL MONTELLO	Telecom Italia S.p.A.
6	TV0323-B	Crocetta Sud	Via Erizzo Foglio 6Mappale 1137	Vodafone Italia S.p.A.
7	TV0281-A	Cornuda ZI	lungo Statale Feltrina. c/ocentro commerciale	Vodafone Italia S.p.A.
8	TV2569-A	Crocetta centro	V.le Rimembranze c/ocimitero	Vodafone Italia S.p.A.
9	TV058_var3	Cornuda	S.S.348 Feltrina c/oCentro Commerciale	Wind Tre S.p.A.
10	TV125_var4	Crocetta del Montello	Canapificio, 11 c/o cisterna acquedotto	Wind Tre S.p.A.

Per ciascun impianto è allegata una scheda che riporta le caratteristiche radioelettriche e strutturali dell'impianto, una o due foto, un risultato di misura considerato tipico nelle immediate circostanze dell'impianto, uno stralcio del livello di campo elettromagnetico calcolato nell'intorno dell'impianto ad una quota definita.

Ai fini dei calcoli vengono solitamente considerati anche altri impianti che si trovano in prossimità dell'area comunale e che influiscono quindi nella determinazione del livello di campo elettromagnetico.

Le posizioni degli impianti sono riportate nella Tavola 2 denominata "Campi Elettromagnetici Area Comunale-Analisi". La Tavola è in formato A0 e l'area comunale è rappresentata in scala 1:8500. All'interno della tavola sono riportati anche i confini comunali, gli edifici, la cartografia comunale e le aree di dettaglio all'interno delle quali si supera il valore di intensità di campo

elettromagnetico di 1,5 V/m .

Per quanto riguarda gli edifici è stata svolta un'analisi per individuare il più alto nelle aree di interesse rispetto al terreno; l'analisi ha individuato un edificio con quota pari a 21,2 metri slt.

Calcolo del livello di campo elettromagnetico

La rappresentazione dei livelli di intensità del campo elettromagnetico è stata eseguita con mappe di campo dove l'intensità del livello di campo è associata ad un particolare colore. La sovrapposizione di tutte le mappe di campo è riportata nella Tavola 2; questo al fine di definire le aree dove eseguire calcoli con maggior livello di dettaglio. In questa tavola si è distinto tra livelli di campo elettromagnetico inferiori a 1,5 V/m (colorazione trasparente) e livelli di campo elettromagnetico superiori a 1,5 V/m (colorazione verde).

Aree di dettaglio

Il calcolo del livello di intensità del campo elettromagnetico è stato svolto considerando tutti gli impianti elencati al capitolo precedente.

Al fine di meglio verificare la rispondenza dei livelli di intensità di campo elettromagnetico sono state condotte alcune analisi dettagliate nelle aree dove sono presenti gli impianti di telefonia mobile.

In particolare, nel territorio comunale di Crocetta del Montello, sono state identificate 3 aree di dettaglio. In ciascuna area sono stati ricalcolati i valori di intensità del campo elettromagnetico a quote che partono da 2 metri incrementate con step di 5 metri per poi affinare le verifiche all'altezza dell'edificio più alto presente e a 2 metri sopra quest'ultima, in particolare:

Area di dettaglio 1: in prossimità degli impianti WindTre TV125_var4, Iliad TV31035_002, Tim TT53, Vodafone TV2569-A e Fastweb Air TV265-A.

L'edificio più alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto è quotato 21,2 m slt.

I calcoli sono stati eseguiti alle quote di 2 m, 7 m, 12 m, 17 m, 21,2 m e 23,2 m slt.

Area di dettaglio 2: in prossimità degli impianti WindTre TV058_var3, Vodafone TV0281-A, Iliad TV31035_001 e Tim TT0C_c.

L'edificio più alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto è quotato 14,3 m slt. I calcoli sono stati eseguiti alle quote di 2 m, 7 m, 12 m, 14,3 e 16,3 m slt.

Area di dettaglio 3: in prossimità dell' impianto Vodafone TV0323-B.

L'edificio più alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto è quotato 10,4 m slt. I calcoli sono stati eseguiti alle quote di 2 m, 7 m, 10,4 m e 12,4 m slt.

Le mappe di campo così calcolate sono riportate nelle tavole 3 “Campi Elettromagnetici Area Dettaglio-Analisi” in formato A0.

Punti di misura

In fase di sopralluogo sono state eseguite alcune misure in prossimità degli impianti attivi; la posizione di tali punti è riportata nella Tavola 4 (quadrati azzurri).

Nella stessa tavola vengono indicati anche i punti nei quali sono state eseguite o verranno eseguite le misurazioni con centraline di monitoraggio in continuo (triangoli rossi).

Le risultanze di queste verifiche sono riportate nelle schede delle misure che sono parte integrante del piano di rete.

Conclusioni

Dai valori di campo elettromagnetico calcolati nello stato di fatto si nota come il livello di campo elettromagnetico nei luoghi con presenza di persone risulti sempre inferiore ai limiti di legge (6 V/m).

Anche i dati di misura confermano questo dato in quanto non sono mai stati misurati valori di intensità superiore a 3V/m.

I calcoli eseguiti nello stato di progetto hanno evidenziato nelle aree di dettaglio dei valori massimi di campo elettromagnetico calcolato, prossimo ma non superiore a 6 V/m.

5.10.2. Rumore

Con l'emanazione della *Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995* si sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. In attuazione *dell'art. 3 della Legge Quadro* è stato emanato il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997* sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l'obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste nell'assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Nei nuovi siti, il locale tecnico adibito al funzionamento dei sistemi hardware, genera una minima quantità di rumore.

Tuttavia, tale disturbo è ampiamente sovrastato dai livelli acustici generati dal traffico veicolare e dal rumore di fondo delle zone urbane e periurbane: non si ravvisano quindi criticità per questo

aspetto ambientale.

5.11. Salute umana

Il territorio comunale fa parte dell'ULSS n.2 - Distretto Sanitario di Treviso. Nel territorio comunale non vi sono industrie a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) ai sensi della Direttiva c.d. Seveso 96/82/CE.

Non si ravvisano criticità di sorta, rispetto al tema in esame.

6. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat.

I siti di importanza comunitaria sono ambiti che, nella regione biogeografica cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete Natura 2000.

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 2009/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'art. 4 della direttiva 92/43/CEE - cd. Habitat, prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Il D. P. R. n° 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", integrato e modificato dal D. P. R. n° 120 del 12/03/2003, disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat", ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

Il richiamato D. P. R. recepisce e dà attuazione alla direttiva "Habitat", che si prefigge di costituire una rete ecologica europea denominata "Natura 2000", formata dai Siti di Importanza Comunitaria (S. I. C.).

In particolare l'art. 5 prevede che *"nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria"*.

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza

comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza (D. P. R. n° 357/1997) prevede che ogni piano o progetto insistente su un S. I. C. sia accompagnato da una relazione documentata, finalizzata ad *“individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*.

Il piano da valutare ricade **all'esterno** dei siti: **Z.P.S. “Grave del Piave” - IT3240023 e Z.P.S. – S.I.C. “Montello” - IT3240004.**

Di seguito si riportano le conclusioni dello studio relativo alla Valutazione di Incidenza ambientale (V. Inc. A.), redatta dal dott. Maurizio Leoni - Agronomo:

Nel caso in esame l'idoneità ambientale per le specie che possono essere presenti nell'area non varia poiché nei casi di nuovi impianti essi si inseriscono in un contesto già largamente urbanizzato e in un tessuto insediativo presente a livello sovracomunale.

Si tratta in definitiva di interventi di modesta entità per i quali non si ravvisa un peggioramento dello stato di conservazione delle specie interessate.

Si è quindi proceduto alla dichiarazione di non necessità di valutazione ambientale, come previsto dagli allegati A ed E della D. G. R. 1400 del 29/08/2017.

7. EFFETTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Sulla base dell'analisi ambientale appena riportata, appare opportuno analizzare le criticità emerse e gli effetti potenziali sull'ambiente.

Tabella 10 – Quadro riassuntivo delle criticità ambientali e possibili effetti sull'ambiente, emersi dall'analisi del presente studio

CARATTERISTICHE	ELEMENTI DA CONSIDERARE	VALUTAZIONI
Del piano o del programma	In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.	Piano di settore tematico coerente con la pianificazione comunale e sovraordinata
	In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	Le previsioni del Piano Antenne integrano il Piano degli Interventi del Comune
	La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	Le previsioni localizzative del Piano Antenne discendono dalla valutazione del sistema insediativo comunale e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico riconosciuti
	Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.	Il Piano effettua scelte di localizzazione sulla base del principio di minimizzazione degli effetti sulle matrici ambientali considerate.
	La rilevanza del piano e del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	Il Piano effettua scelte di localizzazione rispettose dei parametri tecnici di settore, in materia di campi elettromagnetici
Degli impatti e delle aree interessate	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.	Effetti limitati nello spazio e reversibili, anche a seguito monitoraggio.
	Carattere cumulativo degli impatti.	Il Piano ha valutato i potenziali effetti cumulativi sulla matrice Inquinamento elettromagnetico
	Natura transfrontaliera degli impatti.	No
	Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).	Non si riscontrano rischi per la salute umana o per l'ambiente
	Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).	Territorio comunale

CARATTERISTICHE	ELEMENTI DA CONSIDERARE	VALUTAZIONI
	Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo. 	La zonizzazione di settore ha individuato le aree sensibili, sia per il profilo paesaggistico, che per quello antropico-insediativo
	Impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Nessuno

Valutazione degli effetti

Il Piano prevede n.3 nuovi siti di localizzazione di impianti di telefonia mobile.

Sono state svolte simulazioni, al fine di considerare anche gli effetti cumulativi generati dalla presenza di più impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, con particolare riguardo all'inquinamento elettromagnetico.

Le previsioni, attuabili in tempi generalmente non sincroni, comportano effetti puntuali e limitati, considerando che l'area interessata è limitata mediamente ad una superficie di 30-40 mq.; considerando in via prudenziale la possibilità di compresenza di più impianti nel medesimo sito, si è considerata una superficie massima di 50 mq. per ciascun sito.

Le matrici ambientali interessate sono: suolo, inquinamento elettromagnetico, rumore e paesaggio.

Il consumo di suolo è esiguo, in quanto generalmente i nuovi siti sono ubicati in aree urbane già infrastrutturale e già dotate di accessibilità. Nel caso in esame solo n. 1 sito comporta sottrazione di suolo (inteso secondo il criterio ISPRA). Gli effetti interessano aree di esigua estensione, pertanto sono irrilevanti.

Inquinamento elettromagnetico: le misurazioni effettuate e le simulazioni svolte garantiscono valori massimi di campo elettromagnetico sempre inferiori ai limiti di legge vigenti. Pertanto gli effetti sono di intensità limitata e non significativi.

Rumore: i vani tecnici a terra possono generare rumori di limitata intensità, sempre nei limiti di zona previsti dal Piano di classificazione acustica.

Paesaggio: la presenza di nuovi impianti genera un effetto sul paesaggio percepito: considerando che i siti idonei sono collocati in aree già insediate e generalmente esterni agli ambiti di interesse ambientale, paesaggistico e storico – architettonico, l'inserimento delle nuove antenne riguarda aree già urbanizzate o infrastrutturale o comunque poco vulnerabili.

Le NTA prevedono interventi di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti,

secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.

8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base dell'analisi ambientale appena riportata, appare opportuno sintetizzare le criticità emerse e gli effetti potenziali sull'ambiente.

Tabella 11, descrizione criticità rilevate per ogni componente ambientale

COMPONENTE	CRITICITA'
POPOLAZIONE	Nessuna
ARIA	L'analisi ha messo in evidenza alcune criticità relative ad inquinanti di questa matrice ambientale, peraltro diffusi nell'intero bacino padano.
CLIMA	Nessuna
ACQUE	L'analisi non ha messo in evidenza criticità relative a questa matrice ambientale
SUOLO E SOTTOSUOLO	Presenza di aree a rischio idraulico
FLORA	Nessuna
FAUNA	Nessuna
BIODIVERSITA'	Nessuna
PAESAGGIO	Tendenza all'insediamento sparso e alla frammentazione degli spazi aperti
AGENTI FISICI Radiazioni non ionizzanti	I valori rilevati e quelli previsti (intensità dei campi elettromagnetici) sono sempre inferiori ai limiti di legge. Nessuna criticità

COMPONENTE	CRITICITA'
AGENTI FISICI Radiazioni ionizzanti	Nessuna
AGENTI FISICI Rumore	Nessuna
SALUTE E SANITA'	Nessuna

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva, con la seguente griglia di valutazione dei potenziali effetti descritti nel precedente paragrafo:

- **nessuno**: il Piano in esame, non interessando il parametro considerato, non comporta potenziali effetti sul parametro ambientale stesso;
- **positivo**: l'effetto generato dal Piano in esame migliora la situazione del parametro preso in considerazione;
- **negativo**: l'effetto generato dal Piano in esame peggiora la situazione della matrice presa in considerazione; l'entità dell'effetto viene valutato come di seguito:
 1. trascurabile: l'effetto generato dal Piano in esame risulta non significativo data l'entità dell'intervento e la situazione emersa dall'analisi dello stato ambientale della matrice presa in considerazione;
 2. significativo: l'effetto generato dal Piano in esame risulta di rilevante intensità data l'entità dell'intervento e la situazione emersa dall'analisi dello stato ambientale della matrice presa in considerazione.

Tabella 12 - Quantificazione dei potenziali effetti indotti dal progetto in esame, e relative eventuali mitigazioni

COMPONENTE	CRITICITA'	EFFETTI	MITIGAZIONI
POPOLAZIONE	Nessuna	Nessuno	-
ARIA	L'analisi ha messo in evidenza alcune criticità relative a questa matrice ambientale, che però riguarda l'intero bacino padano.	Nessuno	-
CLIMA	Nessuna	Nessuno	-
ACQUE	L'analisi non ha messo in evidenza criticità relative a questa matrice ambientale	Nessuno	-
SUOLO E SOTTOSUOLO	Presenza di aree a rischio idraulico	Trascurabili	-
FLORA	Nessuna	Nessuno	-
FAUNA	Nessuna	Nessuno	-
BIODIVERSITA'	Nessuna	Nessuno	-
PAESAGGIO	Tendenza all'insediamento sparso e alla frammentazione degli spazi aperti	Trascurabili	Integrazione paesaggistica
AGENTI FISICI Radiazioni non ionizzanti	Nessuna	Trascurabili	Altezza da terra adeguata dell'impianto di comunicazione
AGENTI FISICI Radiazioni ionizzanti (Radon)	Nessuna	Nessuno	-

COMPONENTE	CRITICITA'	EFFETTI	MITIGAZIONI
AGENTI FISICI Rumore	Non significative	Trascurabili	Schermatura manufatti tecnici a terra
SALUTE E SANITA'	Nessuna	Nessuno	-

9. SOSTENIBILITA' SOCIO - ECONOMICA

Sotto questo profilo, va considerato che il Piano di Settore in esame riguarda Impianti ad uso pubblico, necessari a soddisfare la domanda degli utenti in tutto il territorio comunale.

Una ottimale copertura del segnale per telefonia mobile rappresenta uno dei fattori di attrattività per le attività economiche insediabili nel territorio, a fronte della progressiva digitalizzazione dei processi.

10. CONCLUSIONI

La variante in esame definisce previsioni di localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, integrate nella pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale.

Si rilevano le seguenti tipologie di effetti potenziali sulle 13 matrici ambientali analizzate:

- Nessuno: 9
- Trascurabile, puntuale, mitigato (non significativo): 4

Pertanto il Piano in esame non crea effetti negativi significativi sulle componenti ambientali esaminate.

Dall'analisi della variante le previsioni, né singolarmente, né cumulativamente generano effetti negativi significativi sulle componenti ambientali esaminate.

Fontane di Villorba (TV), 28 Novembre 2023

Il professionista incaricato
Dott. Maurizio Leoni - Agronomo



Anno 2023
Scala 1:8500

Data redazione: 23/01/2023
Data approvazione:

CONTARINA SPA
Direttore Generale: Michele Rasera
Responsabile del progetto: dott. Luca Zanini
Coordinatore tecnico: dott. Federico Toffoletto
Collaboratore: dott. Alberto Barbon

AGC SAS & JCS SRL
Responsabile del progetto: P.I. Gabriele Parrinello
Coordinatore tecnico: P.I. Alessandro Citterio
Responsabile operativo: Ing. Emanuela Piatti

PRIULA
Questo è un servizio dedicato ai comuni associati al Consiglio di Bacino Priula.
Priula garantisce qualità e standard omogenei di servizio per tutti i comuni aderenti.

LEGENDA

Zonizzazione

- Localizzazioni incompatibili (art. 7.1, 7.2 NTA)
- Localizzazioni incompatibili con possibilità di deroga previa approvazione ente competente (art. 7.3 NTA)
- Territorio neutro (art. 8 NTA)

Infrastrutture e impianti tecnologici


Impianti S.R.B. esistenti (impianti con stato "Comunicato" da catasto ARPAV del 12/05/2022)

- Tim-Vodafone
- Tim-Vodafone-WindTre-Iliad
- Vodafone
- WindTre-Iliad-Fastweb Air

Compatibilità siti (Art. 5 NTA)
A: Compatibile (Art. 5.2)
B: Parzialmente compatibile (Art. 5.7)

Impianti S.R.B. progetto

- Oprenet+Futura espansione
- Futura espansione
- Inwit+Futura espansione



Piano antenne e
monitoraggio campi
elettromagnetici

**PIANO ANTENNE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
Comune di Crocetta del Montello



Anno 2023

Data redazione: 1/02/2023

Data approvazione:

CONTARINA SPA

Direttore Generale: **Michele Rasera**

Responsabile del progetto: dott. **Luca Zanini**

Coordinatore tecnico: **dott. Federico Toffoletto**

Collaboratore: **dott. Alberto Barbon**

AGC SAS & JCS SRL

Responsabile del progetto: **P.I. Gabriele Parrinello**

Coordinatore tecnico: **P.I. Alessandro Citterio**

Responsabile Operativo: **Ing. Emanuela Piatti**

INDICE

Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano	2
Art. 2 – Elaborati del Piano	3
Art. 3 – Definizioni.	3
Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano	5
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO	6
Art. 5 - Impianti esistenti.	6
Art. 6 - Zonizzazione del territorio.....	7
Art. 7 – Localizzazioni incompatibili	7
Art. 8 – Territorio neutro	8
Art. 9 – Siti idonei.....	9
Art. 9bis – Localizzazione di nuovi impianti su area non pubblica.....	10
Art. 10 – Integrazione paesaggistica	10
Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici	12
Art. 12 – Area di pertinenza.....	12
Art. 13 – Impianti mobili.....	13
TITOLO 3. PROCEDURE	14
Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti.....	14
Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e Sanzioni.....	15
Art. 16 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale	15
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti.....	16
Art. 18 – Misure di salvaguardia.....	16
Art. 19 – Adeguamento della disciplina urbanistica	16
Art. 20 – Norma finale.....	17

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano

1. Il presente Piano ha lo scopo di regolamentare, l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:
 - a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore;
 - b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio;
 - c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio.
2. Conseguentemente il Piano persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
 - b) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
 - c) la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - d) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
 - e) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - f) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
 - g) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
 - h) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
 - i) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
 - j) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - k) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.
3. I principali contenuti del PIANO riguardano:
 - a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;
 - b) la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti;
 - c) l'individuazione delle aree comunali per la localizzazione dei siti per la telefonia mobile;
 - d) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per telefonia mobile;
 - e) l'individuazione dei siti sensibili puntuali

Art. 2 – Elaborati del Piano

1. Il PIANO è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborati grafici
 - 1 Tavola di analisi
 - 2 Campi elettromagnetici area comunale
 - 3 Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 4 Tavola punti di misura
 - 5 Tavola di zonizzazione
 - 6 Tavola campi elettromagnetici aree stato di progetto
 - b) Elaborati descrittivi
 - A Relazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
2. Tra gli elaborati costitutivi del PIANO, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 5 Tavola di zonizzazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del PIANO a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della corretta applicazione delle presenti Norme tecniche di attuazione, si riportano le seguenti definizioni.
 - a) "Piano": il Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
 - b) "infrastrutture per la telefonia mobile": l'insieme di tutte le strutture (palo, traliccio, palina etc..) localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile;
 - c) "sorgente trasmissiva": l'insieme di tutti gli apparati tecnologici utili a garantire il servizio di telefonia mobile, come antenne, ponti radio, microcelle, etc;
 - d) "impianto fisso per telefonia mobile" (I.T.M.): la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
 - e) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a 180 giorni consecutivi;
 - f) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della telefonia mobile e fissa;
 - g) "microcella/DAS": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni e potenze ridotte come previsto dalla normativa e dalle s.m.i.;

- h) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza;
- i) "limite di esposizione": il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- j) "valore di attenzione": il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive);
- k) "obiettivi di qualità":
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative);
- l) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- m) "Gestore": soggetto che gestisce reti di telefonia mobile sia ad uso pubblico che privato (ad esempio si cita RFI);
- n) Istanza di autorizzazione (articolo 44 del D.Lgs. 207/2021): è la procedura che consente l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici superiori a 20 Watt e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili 4G e sue evoluzioni o altre tecnologie, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate. L'autorizzazione viene rilasciata dal comune previo accertamento, da parte dell'ARPAV (Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione).
- o) Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA (articolo 45 del D.Lgs. 207/2021): è la denuncia da utilizzare nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

p) Comunicazione (articolo 46 del D.Lgs. 207/2021): è la procedura che consente di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, Microcelle/DAS e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 44 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblica che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumento con dimensione della superficie radiante non superiore a 1,5 metri quadrati.

Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano

1. Il PIANO ha efficacia su tutto il territorio comunale e contiene la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
2. Il PIANO ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora sia necessario a individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo III.
3. Il PIANO, si attua, mediante presentazione di Istanza di autorizzazione, SCIA (riferimenti agli artt. 44, 45, 46 e 47 del Codice delle Comunicazioni D.Lgs 207/2021 e dalle s.m.i.)
4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un'I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.
5. La presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione è sempre subordinata, nel caso di installazione su proprietà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, alla preventiva stipula di una convenzione/contratto tra il Comune ed il Gestore al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il Gestore dovrà costituire un'idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura di tutti gli oneri connessi e il valore di tale fideiussione dovrà essere almeno pari ad una annualità del contratto di locazione. Nell'ambito di tale convenzione/contratto il Gestore dovrà impegnarsi a consentire l'installazione di ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.
6. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto, all'atto della presentazione dell'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.

7. L'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte secondo la procedura e modulistiche previste dalla normativa vigente.

8. Per tutte le presentazioni di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO II del Decreto Legislativo 42/2004 è obbligatorio il rilascio della preventiva autorizzazione.

9. Per la realizzazione degli impianti sarà necessario un parere preventivo degli enti competenti degli spazi aerei come ENAV, ENAC, ecc.

TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO

Art. 5 - Impianti esistenti.

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
 - a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi di Piano;
 - b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi di Piano.

La definizione degli impianti come a) e b) si trova nella Tavola 5.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PIANO e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal PIANO per le localizzazioni idonee.
3. Gli interventi di manutenzione, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. I seguenti interventi sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate;
 - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.
5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.V.:
 - a) coordinate dei sistemi radianti;
 - b) direzioni di irradiazioni (settori);
 - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, LTE, 5G);
 - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
 - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
 - f) numero di antenne trasmettenti;
 - g) tilt meccanico antenne;

- h) tilt elettrico antenne;
 - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
 - j) modello antenne.
6. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio, sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PIANO, ritenuti parzialmente compatibili sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.
8. Gli interventi riguardanti:
- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica bande di frequenza già concesionate.
 - d) Installazione in co-sitig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 4 del successivo art. 11;
- sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.
1. L'eventuale intervento di mitigazione dovrà essere previsto e attuato in sede della richiesta d'intervento da parte del Gestore. La documentazione progettuale, allegata alla richiesta di presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

Art. 6 - Zonizzazione del territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del PIANO vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:
- a) localizzazioni incompatibili;
 - b) territorio neutro;
 - c) siti idonei;
- che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto TAV 5 e definite, a livello normativo, dai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili

1. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze destinati, anche parzialmente, ai cosiddetti "siti sensibili":

- a) asili nido;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - d) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - e) ospedali e altre strutture adibite alla degenza.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza degli immobili individuati al comma precedente del presente articolo, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.
3. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono inoltre vietate se non per comprovata ed inderogabile necessità:
- a) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);
 - b) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;
 - c) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Lgs. n° 42/2004 (ex legge 1089/39);
 - d) ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del paese (centri storici);
4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle, in deroga alle incompatibilità di cui al precedente comma 3 ed individuate nelle zone di cui alla TAV 5 del Piano. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal PIANO, sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
5. La realizzazione di I.T.M. all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.Lgs. n° 42/2004 (ex legge 431/1985) e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal PIANO, nel qual caso il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno dei suddetti ambiti.

Art. 8 – Territorio neutro

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel PIANO secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Il territorio neutro è stato suddiviso in tre sottoclassi rappresentate nelle tavole 1 e 5:
- a) territorio neutro tutelato dallo Strumento comunale di pianificazione urbanistica vigente, non rientrante tra le zone tutelate soggette a vincoli di tipo ambientale o storico-culturali espressamente previsti dalla vigente normativa;

- b) territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - c) territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.
3. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione preventiva in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
 4. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
 5. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal PIANO, si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
 6. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel PIANO riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno del territorio neutro sono ammesse varianti al PIANO, per l'individuazione di nuovi siti idonei a seguito delle specifiche richieste presentate dai gestori entro i termini previsti all'art. 14 delle presenti norme. Solo in caso di comprovata e motivata urgenza è ammessa l'installazione di impianti mobili di telefonia mobile in attesa della approvazione della variante di Piano.

Art. 9 – Siti idonei

1. Nella tavola 5 di progetto vengono individuati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica

- documentazione nella relazione di progetto allegata all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per gli interventi successivi alla installazione;
- b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.

Art. 9bis – Localizzazione di nuovi impianti su area non pubblica

1. Qualora l'Amministrazione non abbia in disponibilità un'area pubblica utile alla localizzazione di un nuovo impianto, in risposta ad idonea area di ricerca indicata nel programma annuale di sviluppo della rete presentato dal gestore (art. 14.1), potrà essere individuata idonea area privata, previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo da parte del soggetto avente diritto reale di godimento dell'area. Successivamente a tale atto, il sito privato verrà inserito nel Piano come area idonea alla localizzazione di un nuovo impianto.

Art. 10 – Integrazione paesaggistica

1. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Le nuove I.T.M. devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.

5. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
6. Le I.T.M. vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni possibile localizzazione dovrà essere valutata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la trasformazione proposta, mediante esame di riprese e simulazioni fotografiche svolte da almeno due punti di vista significativi, uno vicino ed uno lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Pertanto, sono ammessi sbracci solo qualora venga dimostrata, con idonea documentazione da allegare al progetto, l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio. Il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci.
13. Al fine di armonizzare la parte visibile degli I.T.M. con l'ambiente circostante, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
14. Al fine di armonizzare visivamente le I.T.M., le antenne devono essere allontanate e preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.

16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico si dovrà adottare una soluzione architettonica adeguata all'ambiente circostante, anche mediante la creazione di una schermatura visiva attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Il mascheramento potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante il parziale interrimento degli impianti.
18. Tutti gli impianti I.T.M. dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici dell'I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzate I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

Art. 12 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;
 - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;

- d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
 4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Comune, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
 5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunale in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di Autorizzazione.
 6. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A.V.
 7. A tal fine il gestore, nel caso di realizzazione di I.T.M. in area pubblica, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

Art. 13 – Impianti mobili

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a quanto previsto da specifica norma di settore. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammesso previo il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'Autorizzazione e previa acquisizione del parere vincolante da parte dell'A.R.P.A.V.
2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di I.T.M. per un periodo uguale od inferiore a quanto previsto da specifica norma di settore, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'A.R.P.A.V. territorialmente competente. La comunicazione dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.”

TITOLO 3. PROCEDURE

Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete entro il 15 settembre di ogni anno. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle I.T.M. esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca, le proposte di modifica degli impianti esistenti ed i piani di copertura per i differenti servizi che il Gestore utilizza nell'area comunale (2G, 3G, 4G, 5G...) considerando i soli impianti esistenti. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del PIANO anche a medio termine.
2. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 ottobre di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
3. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
4. Entro il 30 ottobre successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro i 60 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al PIANO, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente piano.
6. Entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatta la variante al PIANO ed avviata la procedura di approvazione.
7. Nel caso in cui il programma di sviluppo, previsto dal comma 1, non venga presentato nei termini, si prescinde da esso; conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del PIANO vigente al momento della richiesta e per gli impianti esistenti potranno essere svolti solo gli interventi previsti all'art. 5 delle presenti norme.
8. Nel caso in cui entro un anno non venga realizzata la struttura richiesta dal gestore che ha presentato indicazione di programma di sviluppo, il sito potrà essere occupato da altro gestore che manifesta l'interesse con procedura prevista dal comma 1. Ne consegue che

l'area di ricerca dovrà essere confermata annualmente. In caso contrario non verrà inserita e quindi perderà la disponibilità prevista a piano.

Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e Sanzioni

1. Tutte le I.T.M. presenti sul territorio comunale potranno essere sottoposte ai controlli ambientali previsti, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Locale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. Il Comune potrà realizzare ed aggiornare periodicamente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà pubblicata su sito internet; anche gli esiti delle misurazioni effettuate potranno essere pubblicati sul sito internet del Comune.
4. il Comune potrà farsi promotore di specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale, in conformità alle previsioni individuate nella Tav. 4 di redazione del Piano che potrà essere modificata e aggiornata dallo stesso.
5. Nel caso di trasgressioni si applicheranno le sanzioni previste dalle specifiche normative nazionali e regionali.

Art. 16 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale

1. Il Comune assicura l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale inerenti le I.T.M., nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997 e del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie, anche in forma associata con altri comuni.
3. Gli elaborati del Piano indicati all'articolo 2 delle presenti norme dovranno essere redatti in formato digitale previsto dalla L.R.11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le informazioni del PIANO potranno inoltre essere gestite da un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) a cura del Comune o da ufficio S.I.T. ad esso preposto. Lo stesso ufficio S.I.T. è depositario delle informazioni del PIANO al fine di poter redigere un aggiornamento dello stato territoriale riferito alle ubicazioni ed alle influenze degli impianti emittenti, nonché predisporre studi ed analisi utili al controllo ed al monitoraggio delle emissioni.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti

1. Il PIANO viene approvato secondo la seguente procedura:
 - a) il PIANO è adottato dal Consiglio comunale;
 - b) la delibera di adozione del Piano unitamente al piano stesso, è depositata presso la Segreteria del Comune, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. L'avviso di deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel sito web comunale ai sensi dell'art. 32 L.69/2009.
 - c) entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al piano adottato;
 - d) decorsi i termini, entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il PIANO introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni e opposizioni;
 - e) la deliberazione di approvazione del PIANO, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali il piano diventa efficace;
 - f) l'approvazione del Piano costituirà variante parziale di adozione al vigente strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
 - g) per l'approvazione del piano dei comuni non ancora dotati di PAT/PI ci si avvarrà dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Il PIANO ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, con cadenza annuale o secondo diversa necessità.

Art. 18 – Misure di salvaguardia.

1. A decorrere dall'adozione del PIANO e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco o servizio competente, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle Istanze di Autorizzazione o SCIA o comunicazione relative ad I.T.M. che siano in contrasto con le indicazioni del PIANO.

Art. 19 – Adeguamento della disciplina urbanistica

1. Successivamente all'entrata in vigore del PIANO, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, dai piani attuativi, dal Regolamento edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il PIANO, è sostituita con quanto previsto dalle Tavole e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PIANO.

2. Il Piano degli Interventi dovrà opportunamente cartografare gli impianti installati sul territorio come indicato nel presente piano.

Art. 20 – Norma finale.

1. Per quanto non specificamente previsto dal PIANO, si applicano le prescrizioni contenute nella norma generale di settore.

Per informazioni:

- **pianoantenne@contarina**
- **tel. 0422 916550**
lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00
martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.00

Piano antenne e
monitoraggio campi
elettromagnetici

PIANO ANTENNE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Comune di Crocetta del Montello



Anno 2023

Data redazione: 1/02/2023

Data approvazione:

CONTARINA SPA

Direttore Generale: **Michele Rasera**

Responsabile del progetto: dott. **Luca Zanini**

Coordinatore tecnico: **dott. Federico Toffoletto**

Collaboratore: **dott. Alberto Barbon**

AGC SAS & JCS SRL

Responsabile del progetto: **P.I. Gabriele Parrinello**

Coordinatore tecnico: **P.I. Alessandro Citterio**

Responsabile Operativo: **Ing. Emanuela Piatti**

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA.....	2
2. CAMPI ELETTROMAGNETICI E SISTEMI DI TRASMISSIONE	3
2.1 – Inquinamento elettromagnetico.....	3
2.2 – Impianti di telefonia	3
3. QUADRO NORMATIVO	4
3.1 – Normativa statale	4
4. DESCRIZIONE DEL COMUNE.....	6
5. IL PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE	6
6. STATO DI FATTO DEL TERRITORIO	7
6.1 Vincoli di tipo ambientale	8
6.1.1 Aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004.....	8
6.1.2 I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale.....	8
6.1.3 Aree tutelate dal Piano Regolatore Comunale	9
6.2 – Vincoli di tipo storico-architettonico-culturale.....	9
6.2.1 Centri storici.....	9
6.2.2 Ambiti e edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.....	9
6.2.3 Aree di interesse archeologico, castelli e archeologia industriale.....	10
6.3 Aree con destinazioni di interesse pubblico – localizzazioni incompatibili.	10
6.4 Aree residenziali, servizi e produttive	10
6.5 Infrastrutture e impianti tecnologici.....	10
6.6 Aree di proprietà pubblica.....	11
7. LIVELLO INTENSITA' CAMPO ELETTROMAGNETICO.....	11
7.1 Descrizione dell'area di Analisi e siti presenti nel Catasto Regionale	11
7.2 Calcolo del livello di campo elettromagnetico	12
7.3 Aree di dettaglio	12
7.4 Punti di misura	13
7.5 Conclusioni	13
8. ZONIZZAZIONE DI PROGETTO	14
8.1 Localizzazioni incompatibili.....	14
8.2 Localizzazioni parzialmente compatibili	14
8.3 Siti idonei.....	15
8.4 Territorio neutro	15
8.5 Ipotesi di localizzazione	16
Ipotesi localizzazione 1:.....	17
Ipotesi localizzazione 2:.....	18
Ipotesi localizzazione 3:.....	19
Altre aree di ricerca:.....	20

1. PREMESSA

La crescita estemporanea delle stazioni radio-base per la telefonia mobile negli ultimi anni, e l'esigenza contrastante di una programmazione preventiva di tali installazioni fondata sulle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche, desta sospetti, condizionamenti e timori: ogni installazione di una struttura per la telefonia genera la nascita di un comitato di cittadini che esigono, giustamente, rassicurazioni e garanzie e che spesso generano contenziosi legali nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei gestori della telefonia. E' evidente che l'allineamento di interessi contrapposti debba trovare, ove possibile, un giusto riconoscimento: occorre, infatti, tutelare da un lato la necessità dei gestori ad esercitare in condizioni adeguate lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, nonché il diritto degli utenti a beneficiare del servizio offerto, e d'altro canto garantire che ciò si verifichi senza pregiudizio per la salute dei soggetti esposti, né per il valore di mercato dei fabbricati, la tutela ambientale e paesaggistica delle aree interessate al sito dove avviene l'installazione.

Il Comune di Crocetta del Montello insieme ad altri Comuni di Contarina, hanno compreso che tale materia deve essere affrontata non più con un singolo provvedimento (per esempio un'Autorizzazione Comunale) che si presta frequentemente ad un contenzioso giudiziario, ma altresì con azioni di carattere generale che tengano conto degli interessi contrapposti in gioco.

2. CAMPI ELETTROMAGNETICI E SISTEMI DI TRASMISSIONE

2.1 – Inquinamento elettromagnetico

Con l'avvento di nuove tecnologie e con il sempre maggiore uso dei sistemi di comunicazione i livelli di campo elettromagnetico risultano in continua crescita soprattutto all'interno di aree urbanizzate dove risulta maggiore la richiesta di utilizzo di tali sistemi di comunicazione. Un valore di fondo di campo elettromagnetico è sempre esistito sulla faccia della terra e ci si riferisce al livello del fondo elettromagnetico naturale, le cui sorgenti principali sono la terra stessa, l'atmosfera e il sole. Al naturale livello di fondo si sono però aggiunti, al passo con il progresso tecnologico, i campi prodotti dalle sorgenti legate all'attività dell'uomo, che hanno provocato un innalzamento del fondo naturale di centinaia o anche di migliaia di volte. Si parla quindi di "inquinamento elettromagnetico" quando si è in presenza di valori di campo elettromagnetico significativamente superiori a quelli del fondo naturale; in questi casi le valutazioni del rischio di esposizione a tali campi hanno generato studi atti ad identificare eventuali effetti biologici generati dalle onde elettromagnetiche sul corpo umano.

La preoccupazione dell'opinione pubblica nei riguardi di questo fenomeno negli ultimi anni è aumentata in maniera confrontabile con l'aumento dell'utilizzo di tali sistemi, e spesso l'elemento di criticità viene identificato negli impianti di telefonia mobile per il solo motivo che sono stati quelli che hanno avuto maggiore diffusione. Se all'inizio degli anni '90 il telefonino era ad appannaggio di una piccola parte della popolazione, ora la sua diffusione è praticamente totale (in Italia il numero di telefoni è superiore al numero di residenti). Per questi motivi si è sentita, e si sente, la necessità di regole chiare e precise che da una parte salvaguardino la salute e l'ambiente e dall'altra garantiscano la possibilità di offrire un servizio che, considerando il numero di telefoni attivi, è sempre più richiesto e dal quale ci si attende un buon livello di qualità.

2.2 – Impianti di telefonia

Un impianto di telecomunicazione via onde radio può essere semplicisticamente rappresentato da un sistema di antenne la cui funzione principale è quella di consentire la trasmissione di un segnale, contenente l'informazione, nello spazio aperto sotto forma di onda elettromagnetica. Le antenne possono essere sia trasmettenti che riceventi. Esse rappresentano, come precedentemente accennato, le sorgenti di emissioni elettromagnetiche presenti nell'ambiente. Non dobbiamo dimenticare che i sistemi di trasmissione via radio non sono solo quelli relativi alla telefonia; ci sono gli impianti di diffusione radio e TV, i sistemi di comunicazioni dei servizi di emergenza e di pubblica utilità.

Altra categoria di cui spesso si parla sono poi i campi elettrici e magnetici generati alle basse frequenze (50Hz) tipicamente dalle linee elettriche per il trasporto di energia. Benché i nomi siano gli stessi non esiste alcun legame tra le due tipologie di sorgente; la differenza tra le due fonti di inquinamento è legata non solo alla frequenza che viene in gergo distinta tra bassa e alta, ma soprattutto nell'interazione dei meccanismi che si possono scaturire sul corpo umano e quindi i possibili effetti biologici che si possono avere:

- bassa (50 Hz) nel caso di elettrodotti;
- alta nel caso di impianti di diffusione radio e TV e telefonia mobile

Restando nel settore dell'alta frequenza le tipologie di trasmissione esistenti sono suddivisibili anche in base alle modalità con cui questa si effettua e quindi si parla di:

- trasmissione di tipo broadcasting quando c'è un punto emittente e molti punti riceventi, come accade per i ripetitori radiotelevisivi e le stazioni radio base della telefonia mobile;

- trasmissione di tipo direttivo quando avviene da punto a punto, come accade per i ponti radio.

Il servizio di telefonia cellulare, quindi, viene realizzato tramite un sistema complesso di tipo broadcasting che è la rete radiomobile; il territorio viene suddiviso in parti denominate celle (da cui deriva il termine cellulare), ciascuna delle quali è servita da una Stazione Radio Base (SRB) alla quale si collegano in trasmissione ed in ricezione tutti i telefoni cellulari ed i dispositivi per trasmissione dati presenti nell'area di pertinenza della cella. Questo frazionamento del territorio consente di ridurre la potenza emessa dalle Stazioni Radio Base fino a valori di alcune centinaia di watt. Ciascuna Stazione Radio Base è costituita da antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare ed agli dispositivi connessi ed antenne che ricevono il segnale trasmesso da questi ultimi. Le antenne possono essere installate su tralicci, su pali oppure su edifici, in modo che il segnale possa essere irradiato senza troppe attenuazioni sul territorio interessato. Le frequenze utilizzate sono comprese tra 700 MHz e 4000 MHz e le potenze in antenna possono variare da pochi Watt fino a oltre 1000 Watt per ogni SRB di ciascun Gestore. A differenza degli impianti radiotelevisivi, sono usati bassi livelli di potenza; inoltre, anche grazie alle particolari tipologie di antenne impiegate, i livelli di campo elettromagnetico prodotti rimangono nella maggioranza dei casi relativamente contenuti.

3. QUADRO NORMATIVO

3.1 – Normativa statale

Dall'inizio dell'ultimo secolo (2000), di fronte al proliferare disordinato e incontrollato delle antenne e alla crescente preoccupazione dei cittadini rispetto all'inquinamento elettromagnetico, il Parlamento ed il Governo sono dovuti intervenire per cercare di riordinare e regolamentare la materia trattando anche il tema dei limiti di esposizione delle persone ai campi elettrici e magnetici. La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio).

Nel 2001 è stata approvata una legge quadro (legge n. 36 del 22/2/2001) che, adottando il principio di precauzione, intende tutelare la salute pubblica non solo dagli effetti certi dei campi elettromagnetici, ma anche dagli effetti possibili o probabili. L'oggetto della legge sono gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 50 Hz e 300 GHz. La legge ripartisce inoltre le competenze tra Stato e Regioni:

- lo Stato deve determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
- le Regioni hanno il compito di adeguare la propria legislazione a quanto definito dallo Stato, sia relativamente ai limiti e ai valori, che ai criteri ed alle modalità già definite a livello nazionale.

In particolare alle Regioni spetta:

- l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti;
- la definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;
- l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; ecc.
- la definizione delle competenze che spettano alle province e ai comuni.

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono stati definiti da due Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, uno relativo alle basse frequenze e uno relativo alle alte frequenze, emessi l'08.07.2003. I campi elettromagnetici ad alta frequenza sono quelli compresi tra 100 kHz e 300 GHz; il decreto approvato nel 2003 ricalca in linea di massima il D.M. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Nel caso di esposizioni a campi con frequenza da 100 kHz a 300 GHz, intesi come

valori efficaci, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1 seguente.

Tab. 1

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione*			
0,1 < f <= 3 MHz	60	0.2	-
3 < f <= 3000 MHz	20	0.05	1
3 < f <= 300 GHz	40	0.01	4

* è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.

A titolo cautelativo, per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni a campi generati dalle suddette frequenze nei luoghi in cui possano esserci permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere (tipicamente rientrano in questa categoria tutti gli edifici e loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi ad esempio balconi, terrazzi, cortili...), si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.

Tab. 2

Frequenza	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f <= 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di emissione dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3.

Per aree intensamente frequentate, ai sensi del DPCM 08.07.03, si intendono anche superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tab. 3

Frequenza	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f <= 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non devono essere considerati come soglie di sicurezza, ma come riferimenti operativi per il conseguimento di obiettivi di tutela da possibili effetti di lungo periodo, in applicazione del "principio cautelativo".

Il D.lgs. 4 settembre 2002, n. 198, individuando i principi fondamentali in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche di telecomunicazione, riconosce agli Enti Locali la competenza in merito al rilascio del permesso di costruire previo accertamento da parte delle Agenzie Regionali per l'Ambiente della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione.

La materia relativa alle infrastrutture e agli impianti per telecomunicazioni è regolamentata dal D.lgs n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", aggiornato recentemente dal D.lgs n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).” il quale ribadisce l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e ad esse si applica, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, la normativa vigente in materia. In particolare, si segnalano gli Art. 42-43-44-45-46-47-48 della Parte II Capitolo I e II.

4. DESCRIZIONE DEL COMUNE

Il territorio comunale di Crocetta del Montello ha un'estensione di 26,57 Km² ed una popolazione di 6.049 abitanti.

Crocetta del Montello confina con: Vidor, Moriago della Battaglia, Volpago del Montello, Montebelluna, Cornuda, Pederobba.

L'altitudine minima è di m. 112 s.l.m., quella massima di m. 334 s.l.m., l'escursione altimetrica è di m. 222 m.

Il territorio risulta prevalentemente collinare.

Il Comune dista circa 24 km dal capoluogo di Provincia Treviso.

Le principali infrastrutture per la mobilità sono:

- Sr 348;

ISTAT: superficie territoriale, abitanti, densità, nuclei familiari, numero componenti famiglie (dati 31/12/2020).

	Superficie (Kmq)	Abitanti	Densità (ab/Kmq)	Nuclei familiari	Numero medio componenti famiglie
Crocetta del Montello	26,57	6049	227,68	2383,79	2,54

5. IL PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE

Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile:

- persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
- è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
- definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
- assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

La procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del Piano di settore è la seguente:

- il Piano è adottato dal Consiglio comunale;
- la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa

- prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale e su sito internet istituzionale;
- ❑ entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;
 - ❑ il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;
 - ❑ decorsi i termini di deposito e pubblicazione, il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - ❑ la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul sito internet istituzionale.
 - ❑ Il piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni; di norma con cadenza annuale.

6. STATO DI FATTO DEL TERRITORIO

La crescita del numero di antenne non ha provocato solo preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti legati all'inquinamento elettromagnetico, ma anche relativamente al deprecabile depauperamento del paesaggio.

In questo senso va sottolineata l'importanza degli aspetti urbanistici e paesaggistici da considerare nella programmazione, pianificazione e progettazione degli impianti radio base, riservando una particolare attenzione alle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico e storico-culturale previsti o meno dal decreto legislativo n. 42/2004 (codice urbani) al fine di renderli compatibili con l'intorno.

L'elaborazione del piano deve assicurare, oltre alla trasparenza delle scelte relative alla localizzazione degli impianti, una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo finale di riconoscere le aree idonee ad ospitare gli impianti.

La prima fase è stata quindi dedicata alla ricognizione dello stato di fatto con l'individuazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti e l'evidenziazione dei valori di campo elettromagnetico relativi alle varie aree del territorio comunale (vedi capitolo 6).

Contestualmente sono state evidenziate:

- ❑ le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere, all'interno dei quali dovrà essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti.
- ❑ le aree ed i fabbricati sottoposti a vincoli di tipo storico, architettonico e culturale (D.Leg.vo 42/2004, ex legge 1089/39) e ex L.R. 25/1985
- ❑ le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza agli anziani, ai malati ed ai disabili);
- ❑ le aree con destinazioni residenziali, a servizi e produttive;
- ❑ le aree preferenziali, intese quali parti di territorio in cui si riscontra attitudine alla localizzazione di impianti;
- ❑ i siti di proprietà comunale o pubblica potenzialmente idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.

Per esclusione, la rimanente parte del territorio comunale è stata considerata neutra in quanto in essa non sono presenti particolari vincoli o limitazioni ma neppure dimostra una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

Di seguito vengono approfonditi i gruppi di aree sopradescritte articolando per ciascuna di esse le diverse componenti che sono state oggetto di analisi, verifica ed eventuale rappresentazione.

6.1 Vincoli di tipo ambientale

I vincoli di tipo ambientale e paesaggistico mirano alla salvaguardia, alla conservazione, al ripristino e al mantenimento sia del paesaggio urbano che rurale e naturale. I vincoli sono cioè finalizzati alla tutela e all'utilizzo duraturo del paesaggio naturale e rurale. Gli elementi di particolare valore ambientale e naturale presi in considerazione dal presente piano sono:

- le aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- i siti di importanza comunitaria (SIC) le zone di protezione speciale (ZPS) della rete natura 2000;
- della rete natura 2000 ai sensi della Direttiva CEE 79/409;
- i Parchi e le Riserve naturali;
- le aree tutelate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

6.1.1 Aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004

I vincoli definiti e regolamentati dal Decreto Legislativo n. 42/2004 a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio, ereditati dalla normativa previgente al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono imposti in base alle categorie dei beni interessati. Tra questi, all'interno delle cartografie, sono stati indagati quelli riguardanti:

- il vincolo paesaggistico D. L.vo 42/2004;
- il vincolo sulle aree boscate D. L.vo 42/2004.
- Vincolo Fasce di Rispetto Fluviali

Normativa Nazionale

- Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

6.1.2 I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome.

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC), previsti dalla direttiva "Habitat"; tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. La normativa di riferimento è quella di seguito indicata.

Normativa Europea

- Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche

Normativa Nazionale

- DPR n. 357/97: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE" che "disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E."

- ❑ D.M. del 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE".
- ❑ D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE"
- ❑ D.M. n. 224/2002 del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" La Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, 2000" Allegato II "Considerazioni sui piani di gestione"
- ❑ DPR n° 120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

6.1.3 Aree tutelate dal Piano Regolatore Comunale

Dopo aver elencato ed articolato i diversi vincoli e tutele previsti da leggi nazionali, regionali o strumenti urbanistici di livello sovracomunale rimane da esplorare il contenuto del Piano Regolatore Comunale che possiede una sua autonoma capacità normativa e vincolistica anche rispetto al tema dell'ambiente e del paesaggio. In questa parte riguardante la descrizione delle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale di livello comunale sono state quindi incluse quelle aree che non sono già comprese nelle categorie di vincoli ambientali o storico culturali citate negli altri capitoli, che però il Comune tramite gli strumenti di pianificazione locale ha deciso per varie motivazioni di tutelare.

6.2 – Vincoli di tipo storico-architettonico-culturale

I vincoli di questo tipo, meglio noti come vincoli storico-artistici o monumentali, riguardano immobili e aree di notevole interesse pubblico derivante dal loro valore artistico, storico, archeologico o etnografico. Oltre a questi beni individuati ai sensi della vecchia Legge 1089 del 1939 sono stati indicati nelle cartografie anche i vincoli definiti dai singoli Piani comunali. Complessivamente, gli elementi presi in considerazione dal presente piano sono:

- ❑ i Centri storici;
- ❑ gli ambiti e gli edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- ❑ le aree di interesse archeologico, i castelli e l'archeologia industriale.

6.2.1 Centri storici

I centri storici rappresentano quelle parti dell'abitato che mantiene dei caratteri formali e/o tipologici tali da fargli assumere valore storico, artistico o culturale. Ogni Piano Regolatore Comunale ha riconosciuto all'interno del proprio territorio comunale gli agglomerati urbani di particolare pregio che meritano di essere individuati, perimetrati e regolamentati dalle Norme tecniche di Attuazione.

6.2.2 Ambiti e edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004

Il vincolo "ex 1089" è quello applicato dal Ministero che prevede per gli immobili interessati il divieto di realizzare interventi che ne possano pregiudicare l'aspetto. Gli effetti di carattere urbanistico di questo vincolo non riguardano solo gli immobili vincolati ma anche le aree e gli edifici adiacenti che possono essere assoggettati a particolari limiti a tutela dell'immobile vincolato.

Normativa Nazionale

- ❑ D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004

6.2.3 Aree di interesse archeologico, castelli e archeologia industriale.

Oltre ai beni vincolati dalle leggi nazionali e/o regionali gli strumenti urbanistici comunali individuano e classificano quegli immobili che sono meritevoli di tutela dal punto di vista storico artistico. Le modalità di regolamentazione e classificazione non sono sempre omogenee da comune a comune e pertanto nella lettura dei diversi Piani Regolatori Comunali si è dovuto ricostruire un minimo di omogeneità nell'individuare ed evidenziare i diversi beni.

6.3 Aree con destinazioni di interesse pubblico – localizzazioni incompatibili.

In applicazione del principio di cautela, si stabiliscono quali sono le destinazioni incompatibili con la localizzazione di impianti fissi e mobili per la telefonia. In particolare, vengono individuati come incompatibili gli edifici e le relative pertinenze destinate a:

- asili nido;
- scuole di ogni ordine e grado;
- attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- ospedali e altre strutture adibite alla degenza.

Nelle analisi condotte per la redazione del Piano di localizzazione delle antenne le suddette tipologie sono state ordinate e raggruppate in due macrocategorie:

- le strutture per l'assistenza all'infanzia e l'istruzione;
- le strutture sanitarie e assistenziali.

6.4 Aree residenziali, servizi e produttive

Utilizzando quale base informativa il Piano Regolatore Generale Comunale si è proceduto al riconoscimento e alla classificazione delle diverse destinazioni d'uso esistenti e previste nel territorio. Sono state riconosciute come significative due classi:

- le zone residenziali comprendenti sia quelle di completamento che le zone di espansione congiuntamente alle diverse destinazioni a servizi pubblici o di interesse pubblico;
- le zone produttive comprendenti sia le zone commerciali e artigianali che le industriali ed agroindustriali.

Dal primo gruppo sono rimaste escluse le zone residenziali già classificate quali centri storici che quindi rientravano in una delle precedenti tipologie.

6.5 Infrastrutture e impianti tecnologici

La presenza sul territorio di impianti tecnologici riveste ai fini della redazione del Piano di localizzazione delle antenne una particolare rilevanza sia sotto l'aspetto della domanda che quello dell'offerta. Infatti, la presenza di infrastrutture per la mobilità, strade e ferrovie, rappresenta congiuntamente alle zone residenziali, uno dei principali input per l'elaborazione della domanda di servizi di telefonia mobile. D'altro lato, la presenza degli impianti di telefonia esistenti o di particolari impianti tecnologici costituisce la principale fonte di informazione per valutare la copertura esistente e potenziale dei diversi servizi di telefonia.

La classificazione ha riguardato la presenza di stazioni radio base (in stato "comunicato") dei diversi gestori:

- Tim;
- Vodafone;
- WindTre.

- Iliad;
- Fastweb Air;
- Nel Comune di Crocetta del Montello sono presenti 10 impianti S.R.B. (3 impianti Vodafone, 2 impianti Tim, 2 impianti Wind3, 2 impianti Iliad e 1 impianto Fastweb Air).

6.6 Aree di proprietà pubblica

Tra i criteri da utilizzare per l'individuazione dei siti preferenziali ai fini della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, vanno preferite quelle aree non comprese in ambiti incompatibili o sottoposte a vincolo che risultino di proprietà comunale o comunque di proprietà pubblica che siano ritenute idonee.

7. LIVELLO INTENSITA' CAMPO ELETTROMAGNETICO

7.1 Descrizione dell'area di Analisi e siti presenti nel Catasto Regionale

In questo capitolo si illustra l'attività svolta all'interno del territorio del Comune di Crocetta del Montello ai fini del calcolo e della rappresentazione del livello di campo elettromagnetico sull'intera area comunale.

Per lo svolgimento dell'attività sono stati utilizzati i dati cartografici contenuti nel PAT o nel PI più recenti forniti dall'ufficio tecnico comunale e i dati degli impianti presenti nel Catasto Regionale ARPAV.

Gli impianti indicati come esistenti negli elaborati grafici sono quelli presenti a Catasto ARPAV con stato "comunicato".

Attraverso l'utilizzo di un modello digitale del terreno (DTM con celle 5m) vengono generate le simulazioni orografiche della diffusione dei campi elettromagnetici che interpolate con le altezze degli edifici permettono di ottenere una fotografia dello stato di fatto sull'intera area comunale a diverse altimetrie riferite al livello del terreno.

Dai dati del Catasto Regionale ARPAV risultano "comunicati" i seguenti impianti indicati con il codice del Gestore:

N.	CODICE	NOME	INDIRIZZO	GESTORE
1	TV265-A	CROCETTA DEL MONTELLO	VIA CANAPIFICIO	Fastweb Air S.r.l.
2	TV31035_001	NOGAR ZI	S.S.348 Feltrina	Iliad Italia S.p.A.
3	TV31035_002	CROCETTA DEL MONTELLO	Via Canapificio, 11	Iliad Italia S.p.A.
4	TT53	CROCETTA DEL MONTELLO	VIA DELLE RIMEMBRANZE	Telecom Italia S.p.A.
5	TT0C_c	MASER ZI	STRADA STATALE FELTRINA C/O CENTRO COMMERCIALE - CROCETTA DEL MONTELLO	Telecom Italia S.p.A.
6	TV0323-B	Crocetta Sud	Via Erizzo Foglio 6 Mappale 1137	Vodafone Italia S.p.A.
7	TV0281-A	Cornuda ZI	lungo Statale Feltrina. c/o centro commerciale	Vodafone Italia S.p.A.
8	TV2569-A	Crocetta centro	V.le Rimembranze c/o cimitero	Vodafone Italia S.p.A.
9	TV058_var3	Cornuda	S.S.348 Feltrina c/o Centro Commerciale	Wind Tre S.p.A.
10	TV125_var4	Crocetta del Montello	Canapificio, 11 c/o cisterna acquedotto	Wind Tre S.p.A.

Per ciascun impianto è allegata una scheda che riporta le caratteristiche radioelettriche e strutturali dell'impianto, una o due foto, un risultato di misura considerato tipico nelle immediate circostanze dell'impianto, uno stralcio del livello di campo elettromagnetico calcolato nell'intorno dell'impianto ad una quota definita.

Ai fini dei calcoli vengono solitamente considerati anche altri impianti che si trovano in prossimità dell'area comunale e che influiscono quindi nella determinazione del livello di campo elettromagnetico.

Le posizioni degli impianti sono riportate nella Tavola 2 denominata "Campi Elettromagnetici Area Comunale-Analisi". La Tavola è in formato A0 e l'area comunale è rappresentata in scala 1:8500. All'interno della tavola sono riportati anche i confini comunali, gli edifici, la cartografia comunale e le aree di dettaglio all'interno delle quali si supera il valore di intensità di campo elettromagnetico di 1,5 V/m.

Per quanto riguarda gli edifici è stata svolta un'analisi per individuare il più alto nelle aree di interesse rispetto al terreno; l'analisi ha individuato un edificio con quota pari a 21,2 metri slt.

7.2 Calcolo del livello di campo elettromagnetico

La rappresentazione dei livelli di intensità del campo elettromagnetico è stata eseguita con mappe di campo dove l'intensità del livello di campo è associata ad un particolare colore. La sovrapposizione di tutte le mappe di campo è riportata nella Tavola 2; questo al fine di definire le aree dove eseguire calcoli con maggior livello di dettaglio. In questa tavola si è distinto tra livelli di campo elettromagnetico inferiori a 1,5 V/m (colorazione trasparente) e livelli di campo elettromagnetico superiori a 1,5 V/m (colorazione verde).

7.3 Aree di dettaglio

Il calcolo del livello di intensità del campo elettromagnetico è stato svolto considerando tutti gli impianti elencati al capitolo precedente.

Al fine di meglio verificare la rispondenza dei livelli di intensità di campo elettromagnetico sono state condotte alcune analisi dettagliate nelle aree dove sono presenti gli impianti di telefonia mobile.

In particolare, nel territorio comunale di Crocetta del Montello, sono state identificate 3 aree di dettaglio. In ciascuna area sono stati ricalcolati i valori di intensità del campo elettromagnetico a quote che partono da 2 metri incrementate con step di 5 metri per poi affinare le verifiche all'altezza dell'edificio più alto presente e a 2 metri sopra quest'ultima, in particolare:

Area di dettaglio 1: in prossimità degli impianti WindTre TV125_var4, Iliad TV31035_002, Tim TT53, Vodafone TV2569-A e Fastweb Air TV265-A.

L'edificio più alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto è quotato 21,2 m slt.

I calcoli sono stati eseguiti alle quote di 2 m, 7 m, 12 m, 17 m, 21,2 m e 23,2 m slt.

Area di dettaglio 2: in prossimità degli impianti WindTre TV058_var3, Vodafone TV0281-A, Iliad TV31035_001 e Tim TT0C_c.

L'edificio più alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto è quotato 14,3 m slt.

I calcoli sono stati eseguiti alle quote di 2 m, 7 m, 12 m, 14,3 e 16,3 m slt.

Area di dettaglio 3: in prossimità dell'impianto Vodafone TV0323-B.

L'edificio più alto all'interno dell'area di dettaglio in oggetto è quotato 10,4 m slt.

I calcoli sono stati eseguiti alle quote di 2 m, 7 m, 10,4 m e 12,4 m slt.

Le mappe di campo così calcolate sono riportate nelle tavole 3 "Campi Elettromagnetici Area Dettaglio-Analisi" in formato A0.

7.4 Punti di misura

In fase di sopralluogo sono state eseguite alcune misure in prossimità degli impianti attivi; la posizione di tali punti è riportata nella Tavola 4 (quadrati azzurri).

Nella stessa tavola vengono indicati anche i punti nei quali sono state eseguite o verranno eseguite le misurazioni con centraline di monitoraggio in continuo (triangoli rossi).

Le risultanze di queste verifiche sono riportate nelle schede delle misure che sono parte integrante del piano di rete.

7.5 Conclusioni

Dai valori di campo elettromagnetico calcolati nello stato di fatto si nota come il livello di campo elettromagnetico nei luoghi con presenza di persone risulti sempre inferiore ai limiti di legge (6 V/m).

Anche i dati di misura confermano questo dato in quanto non sono mai stati misurati valori di intensità superiore a 3V/m.

I calcoli eseguiti nello stato di progetto hanno evidenziato nelle aree di dettaglio dei valori massimi di campo elettromagnetico calcolato, prossimo ma non superiore a 6 V/m.

8. ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

È stato elaborato il piano di settore con l'intento di perseguire le finalità di una migliore organizzazione degli impianti di telefonia mobile:

- assicurare il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
- la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.

Nella redazione del Piano di Settore sono stati oggetto di valutazione:

- piani e programmi di sviluppo della rete da parte dei gestori e gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione dell'intervento;
- l'eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei limiti del valore di campo;
- le interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di insediamento, alle attività e ai piani vigenti;
- i siti prescelti rispetto al bacino di utenza servito e alla presenza di condizioni che possano oggettivamente favorire la localizzazione.

Oltre alla definizione di una specifica normativa che regola la materia, nell'elaborazione della parte progettuale del Piano di Settore sono stati evidenziati nelle cartografie:

- le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza agli anziani, ai malati ed ai disabili) e le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali (D.Lgs. 42/2004), ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere;
- la rimanente parte del territorio comunale considerata neutra in quanto in essa non sono presenti vincoli o limitazioni ma la quale non dimostra comunque una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

8.1 Localizzazioni incompatibili

Le localizzazioni incompatibili comprendono gli edifici e le relative pertinenze destinati, anche parzialmente, ai cosiddetti "siti sensibili" come asili nido, scuole, attrezzature per l'assistenza agli anziani, attrezzature per l'assistenza ai disabili, ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza che nelle analisi erano state raggruppate sotto la voce "aree con destinazioni di interesse pubblico-localizzazioni incompatibili". In queste zone la localizzazione degli impianti è vietata e non sono possibili deroghe e autorizzazioni in deroga come invece è previsto in altre situazioni.

8.2 Localizzazioni parzialmente compatibili

In questa categoria si raggruppano tutte le aree già classificate nelle analisi come "Aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale" quali:

- le aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- i siti di importanza comunitaria (SIC) le zone di protezione speciale (ZPS) della rete natura 2000;
- della rete natura 2000 ai sensi della Direttiva CEE 79/409;
- i Parchi e le Riserve naturali;
- le aree tutelate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

e le "Aree sottoposte a vincoli di tipo storico-architettonico-culturale":

- i Centri storici;
- gli ambiti e gli edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

- le aree di interesse archeologico, i castelli e l'archeologia industriale.

Su queste aree, per ragioni di salvaguardia delle peculiarità di tipo ambientale, paesaggistico e monumentale la possibilità di realizzare nuovi impianti per la telefonia mobile deve essere preventivamente autorizzata dall'organo competente per la tutela dell'area/edificio e dovrà comunque essere posta particolare cura nella progettazione degli impianti adottando anche specifiche e puntuali soluzioni tecniche.

8.3 Siti idonei

Una volta definiti quelli che sono i siti incompatibili si è proceduto all'individuazione dei siti idonei, ovvero di quelli deputati alla localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile. Vanno considerati tra i siti idonei per l'installazione di nuovi impianti:

- le aree per servizi tecnologici già individuate dai PRGC e sulle proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee;
- in contesti non urbanizzati, nei pressi di infrastrutture esistenti (es. grandi arterie di trasporto o linee elettriche).

Inoltre, l'individuazione dei siti idonei e la tipologia d'impianto da realizzare è avvenuta prendendo in esame anche i seguenti parametri:

- il programma di sviluppo della rete, presentato dai singoli gestori con la richiesta di nuove aree di ricerca per la localizzazione di nuovi ITM;
- le aree che risultano già di proprietà comunale;
- la minimizzazione delle esposizioni a campi elettromagnetici della popolazione residente;
- la ricerca di un sito che consenta un efficace inserimento, a livello paesaggistico, del nuovo impianto.

Quali siti idonei sono stati considerati solo quelli conformi ai programmi di sviluppo dei gestori della telefonia. Per la definizione di questi siti si è partiti dalle richieste presentate dai gestori attraverso i relativi programmi di sviluppo e sono stati individuati i siti che:

- sono compatibili con la richiesta presentata;
- garantiscono una efficiente copertura del territorio comunale;
- sono, prioritariamente, di proprietà comunale o pubblica e quindi cumulano i vantaggi dell'immediata disponibilità dell'area al ritorno economico per l'ente;
- sono compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

8.4 Territorio neutro

Con questo termine viene intesa tutta la parte rimanente del territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Questa categoria è stata poi suddivisa in tre sottoclassi:

- territorio neutro tutelato dal PRG vigente al fine di evidenziare quelle parti del territorio che non rientrano tra quelle tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturali), ma che l'amministrazione attraverso gli strumenti di pianificazione locale ha deciso comunque di tutelare;
- territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati
- territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.

La prima riguarda la parte del territorio comunale che nei PRG trova sua individuazione e delimitazione in virtù delle proprie specifiche caratteristiche naturali piuttosto che storico-culturali. Questo comporta anche uno specifico regime giuridico delle aree attraverso l'introduzione nello strumento urbanistico di meccanismi di salvaguardia, tutela e valorizzazione.

La seconda si riferisce alle zone che nei PRG hanno una destinazione di tipo residenziale di completamento (aree già edificate), di espansione con intervento edilizio diretto (aree solo parzialmente edificate ove è possibile costruire partendo dal progetto edilizio) e di espansione soggette a strumento preventivo (aree libere o quasi completamente libere per le quali è

necessario predisporre un progetto urbanistico di piano attuativo. Unitamente alle zone residenziali in questa sottoclasse rientrano le diverse aree a servizi (amministrativi, culturali, sociali, etc.) ad esclusione di quelle già considerate incompatibili (scuole, case di riposo, etc.) e quelle con destinazione di tipo produttivo (artigianale e industriale). Quest'ultime sono state prese in considerazione solo nei casi in cui rientrino all'interno dei perimetri dei centri abitati e quindi si pongano in una situazione di potenziale conflitto rispetto alle destinazioni residenziali ed ai servizi

L'ultima sottoclasse comprende la rimanente parte del territorio comunale a destinazione agricola che non sia interessata da particolari vincoli o limitazioni, come precedentemente descritti, e le zone ed attività produttive isolate e distinte dai principali centri e nuclei abitati.




8.5 Ipotesi di localizzazione

La tavola 1 del piano riporta le aree dove i Gestori hanno fatto richiesta per l'individuazione di nuovi impianti da realizzarsi nel successivo anno. L'attività svolta consiste nel verificare con i tecnici comunali la presenza di aree di proprietà e a disposizione dell'amministrazione potenzialmente disponibili nell'intorno della zona di interesse; lo studio ha evidenziato le aree idonee che vengono riportate all'interno delle tavole del piano.

Ipotesi localizzazione 1:

Vi è un' area di ricerca Opnet in prossimità del sito Tim/Vodafone presente in V.le Rimembranze c/o cimitero ed Arpav ha già espresso un parere favorevole all'installazione della SRB Opnet TV0270A.




Viene recepito nel piano di rete l'impianto Opnet.

V.le Rimembranze c/o cimitero (Tav. 6-1)	
Area di ricerca Opnet	Nuova localizzazione su sito esistente Tim/Vodafone posizionato su area comunale
	
Localizzazione puntuale su base ortofoto	Campo elettromagnetico (V/m) calcolato alla quota di 2 mt sul livello del terreno
	
Foto	
	
Il valore massimo di campo elettromagnetico calcolato in funzione dell'altezza degli edifici in tutta l'area di dettaglio è di circa 5,8 V/m	

Ipotesi localizzazione 2:


Area di ricerca Inwit in prossimità del sito Tim/Vodafone/WindTre/Iliad presente lungo la Statale Feltrina c/o centro commerciale.

A seguito della volontà dei gestori Tim e Vodafone di spostarsi rispetto all' attuale posizione Inwit ha individuato in accordo con il Comune un'area pubblica disponibile dove autorizzare la realizzazione della nuova struttura per ospitare i gestori Tim e Vodafone più futura espansione.

c/o centro commerciale (Tav. 6-2)	
Area di ricerca Inwit	Nuova localizzazione su area comunale
	
Localizzazione puntuale su base ortofoto	Campo elettromagnetico (V/m) calcolato alla quota di 2 mt sul livello del terreno
	
Foto	
	
Il valore massimo di campo elettromagnetico calcolato in funzione dell'altezza degli edifici in tutta l'area di dettaglio è di circa 5,2 V/m	


Ipotesi localizzazione 3:

Non vi sono aree di ricerca, il Comune ha comunque individuato un'area pubblica presso il cimitero della frazione di Ciano del Montello disponibile ad ospitare espansioni future in una zona dove non sono attualmente presenti altri impianti.

c/o cimitero della frazione Ciano del Montello (Tav. 6-3)	
Non vi sono aree di ricerca	Nuova localizzazione su area comunale
	
Localizzazione puntuale su base ortofoto	Campo elettromagnetico (V/m) calcolato alla quota di 2 mt sul livello del terreno
	
Foto	
	
Il valore massimo di campo elettromagnetico calcolato in funzione dell'altezza degli edifici in tutta l'area di dettaglio è di circa 3,4 V/m	

Altre aree di ricerca:

Area di ricerca Iliad nella zona Nord del Comune, al confine con Cornuda.
Il Comune di Crocetta non ha aree pubbliche a disposizione mentre Il Comune di Cornuda ha previsto nel suo regolamento vigente un sito disponibile per l'area di ricerca Iliad.



Si decide di rispondere all'area di ricerca Iliad non proponendo alcuna area nel Comune di Crocetta di Montello, rimandando al regolamento del Comune di Cornuda e alla disponibilità di un sito idoneo.

Per informazioni:

- **pianoantenne@contarina**
- **tel. 0422 916550**
lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00
martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.00